

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 giugno 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 novembre 2003, n. 41-4/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali relativo alla formazione, alla conservazione e all'ordinamento degli archivi della provincia Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 novembre 2003, n. 42-5/Leg.

Modifica del decreto del presidente della provincia n. 38-1/Leg. di data 10 novembre 2003 concernente «Nomina degli assessori della giunta provinciale» Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 novembre 2003, n. 43-6/Leg.

Sostituzione decreto di ripartizione degli affari fra gli assessori Pag. 8

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2004, n. 4.

Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA. Pag. 9

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2004, n. 1.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2004, n. 2.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2004, n. 3.

Abrogazione di leggi regionali e modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 «Rideterminazione del termine previsto dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi della autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»» Pag. 25

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2004, n. 2.

Modifica della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari) Pag. 26

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2004, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) Pag. 26

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 2003, n. 27.

Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 2 settembre 2003, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo». Pag. 28

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 novembre 2003, n. 41-4/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali relativo alla formazione, alla conservazione e all'ordinamento degli archivi della provincia.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 23 dicembre 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'art. 35, primo comma della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 «Nuove disposizioni in materia di beni culturali»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2663 di data 17 ottobre 2003 avente ad oggetto: «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali) relativo alla formazione, alla conservazione e all'ordinamento degli archivi della provincia»;

E M A N A

il seguente decreto:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento in esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali), di seguito denominata «legge», disciplina le modalità per la formazione, per la conservazione e per l'ordinamento degli archivi correnti e di deposito dell'amministrazione provinciale, ivi comprese le modalità di produzione e di organizzazione dei documenti amministrativi, i criteri di formazione della corrispondenza e di protocollazione e di classificazione dei documenti.

2. Le procedure e le tecniche disciplinate dal presente regolamento perseguono l'obiettivo di una organizzazione pianificata dei documenti e degli archivi delle strutture provinciali idonea a garantire l'autenticità e, la reperibilità della documentazione amministrativa prodotta dall'amministrazione provinciale nell'esercizio delle proprie competenze, la gestione dei flussi documentali e la conservazione degli archivi ai fini giuridicoamministrativi, storico-istituzionali e storico-culturali.

3. Le vigenti disposizioni relative alla gestione, di documenti amministrativi per specifiche categorie di atti continuano a trovare applicazione in quanto compatibili, con il presente regolamento e con gli atti attuativi del medesimo.

4. Ai fini della protocollazione della classificazione e dell'archiviazione dei propri documenti, gli enti funzionali della provincia adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente regolamento.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) documento amministrativo: ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, della pubblica amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

b) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti;

c) firma digitale: il risultato di una procedura informatica (validazione), che consente al sottoscrittore di rendere manifesta l'autenticità del documento informatico e al destinatario di verificarne la provenienza e l'integrità;

d) impronta del documento informatico: una sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto;

e) casella istituzionale di posta elettronica: la casella di posta elettronica ufficiale dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea (AOO), accreditata nell'indice delle pubbliche amministrazioni e AOO;

f) fascicolo: l'insieme dei documenti riferiti ad un medesimo affare o procedimento;

g) unità archivistica: l'elemento costitutivo dell'archivio, assunto quale unità indivisibile, rappresentato da un fascicolo, da un registro, da un volume, o singolo documento;

h) serie: il raggruppamento di più unità archivistiche, omogenee per forma o materia ordinate secondo il criterio cronologico, alfabetico o numerico;

i) archivio: il complesso di documenti formati, ricevuti o utilizzati dall'amministrazione;

j) archivio corrente: il complesso di documenti riferiti ad affari in corso;

k) archivio di deposito: il complesso di documenti riferiti ad affari conclusi, conservati separatamente, prima del trasferimento all'archivio storico;

l) archivio storico: il complesso dei documenti riferiti ad affari conclusi da oltre 40 anni, conservati per un tempo illimitato per fini prevalentemente storico-culturali;

m) titolario: il quadro di classificazione delle funzioni e materie di competenza dell'ente;

n) protocollo: lo strumento per la registrazione dei documenti in arrivo o in partenza;

o) segnatura di protocollo: l'insieme di elementi apposti o associati all'originale del documento derivante dalle operazioni di registrazione del protocollo e di classificazione;

p) gestione del flusso documentale: l'insieme delle attività di registrazione di protocollo, classificazione, fascicolazione, assegnazione, movimentazione, archiviazione ed esperimento dei documenti amministrativi;

q) massimari di scarto: gli elenchi, coordinati con il titolario di classificazione dei documenti, nei quali è descritta la tipologia dei documenti prodotti e il rispettivo tempo di conservazione.

Capo II

DOCUMENTI

Art. 3.

Caratteri formali della corrispondenza

1. La corrispondenza prodotta dall'amministrazione, indipendentemente dal supporto sul quale è formata, deve riportare nell'ordine le seguenti formule e caratteri:

a) l'intitolazione della struttura emittente dell'atto e il suo indirizzo completo prestampati o predisposti;

b) il destinatario singolo o multiplo;

c) la segnatura di protocollo secondo le modalità previste dall'art. 12, comma 5;

d) gli eventuali riferimenti archivistici;

e) il luogo e la data;

f) l'oggetto;

g) il testo;

h) l'indicazione del nome dell'eventuale responsabile del procedimento;

i) la sottoscrizione con firma autografa o digitale;

j) la convalida mediante timbro della struttura emittente, salvo il caso di documento informatico;

k) il numero degli allegati;

l) la sigla dell'estensore.

2. Ai fini dell'ordinata classificazione e della reperibilità della documentazione, l'oggetto della corrispondenza si riferisce, di norma, a un unico argomento ed è formulato secondo i criteri di specificità del contenuto nonché di sinteticità, della locuzione.

3. Il documento in partenza redatto su supporto cartaceo è predisposto in originale e in minuta, quest'ultima conservata agli atti e riportante la dicitura «minuta».

Art. 4.

Caratteristiche fisiche dei documenti

1. Al fine di garantirne la durata e la leggibilità, i supporti dei documenti cartacei destinati alla conservazione illimitata, devono essere conformi alle norme tecniche UNI per la carta durevole. Analogamente, nella scelta dei prodotti per la stampa, quali inchiostri, nastri e simili, e delle tecniche di stampa è data preferenza a materiali e tecniche che assicurano caratteri indelebili.

2. I supporti per la conservazione dei documenti informatici devono essere conformi alle caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e da ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 5.

Documento informatico

1. Per la formazione, per la trasmissione e per la conservazione del documento informatico trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ogni altra disposizione vigente in materia, nonché le regole tecniche emanate in esecuzione della predetta normativa.

2. La giunta provinciale adotta le disposizioni organizzative necessarie per l'applicazione della disciplina del documento informatico all'attività amministrativa provinciale nonché per la validità ad uso interno della trasmissione per via informatica o telematica dei documenti.

Capo III

PROTOCOLLO

Sezione I

ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO

Art. 6.

Istituzione dei protocolli

1. La giunta provinciale individua con propria deliberazione le strutture da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per aree organizzative omogenee, nel rispetto di criteri uniformi di protocollazione di classificazione e di archiviazione nell'ambito dell'amministrazione provinciale.

2. Le commissioni, i comitati e gli altri organi collegiali, comunque denominati, si avvalgono del protocollo della struttura presso la quale sono funzionalmente incardinati. La documentazione da essi specificamente prodotta va tenuta distinta rispetto a quella della struttura di riferimento.

Art. 7.

Registro di protocollo a supporto cartaceo

1. I registri di protocollo a supporto cartaceo che siano utilizzati dalle strutture in attesa dell'implementazione di una stazione del protocollo informatico, sono utilizzati secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Il registro di protocollo, cartaceo riporta sul frontespizio e sull'esterno il nome della struttura, l'anno di riferimento e ogni altro elemento utile alla sua identificazione. Il medesimo registro, timbrato e vistato dal responsabile della struttura, è aperto il 1° gennaio e chiuso il 31 dicembre del medesimo anno; la chiusura del registro è effettuata mediante annotazione sul medesimo della seguente scrittura: «chiuso in data ... con il numero di protocollo n. ...», controfirmata dal responsabile della struttura e dall'incaricato di protocollo.

3. Sul registro di protocollo non sono ammesse abrasioni o cancellazioni. Gli elementi essenziali di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), non possono essere modificati ma solo annullati mediante apposizione della dicitura «annullato» sulla scritturazione originaria, che deve risultare comunque leggibile. Sulla registrazione annullata è apposto il timbro della struttura, la data di annullamento e la sottoscrizione dell'incaricato di protocollo.

4. Gli eventuali errori nella progressione del numero di protocollo sono giustificati mediante annotazione sottoscritta dall'incaricato del protocollo e convalidata con il timbro della struttura.

Art. 8.

Protocollo informatico

1. Il sistema di protocollo informatico:

a) garantisce la corretta e puntuale registrazione in protocollo dei documenti inviati o ricevuti e dei documenti interni previsti dall'art. 11, comma 2;

b) consente la produzione giornaliera del registro di protocollo;

c) consente la gestione della segnatura di protocollo prevista dall'art. 13, comma 5;

d) consente il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati, ivi comprese quelle riguardanti la classificazione, e il fascicolo nonché il collegamento con precedenti documenti concernenti medesimo affare o procedimento;

e) consente, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni da parte di altre amministrazioni o soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali);

f) consente l'integrazione con il sistema di gestione informatica dei documenti e dei flussi documentali;

g) garantisce la sicurezza e l'integrità dei dati in esso inseriti;

2. Dopo le operazioni di inserimento e di conferma, gli elementi essenziali previsti dall'art. 12, comma 2, lettera a), non possono essere modificati ma solo annullati; la procedura di annullamento deve comunque consentire la lettura delle informazioni originarie, riportare la data di annullamento e il codice identificativo del soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Il responsabile delle strutture di cui all'art. 6, comma 1, individua i soggetti abilitati all'accesso, alla consultazione e alla stampa delle informazioni relative al sistema di protocollo informatico.

Art. 9.

Registro di emergenza

1. Qualora per cause tecniche non sia possibile utilizzare la procedura informatica, il responsabile di ciascuna struttura di cui all'art. 6, comma 1, autorizza lo svolgimento, anche manuale, delle operazioni di registrazione di protocollo su un apposito registro di emergenza.

2. Sul registro di emergenza sono trascritti gli elementi previsti dall'art. 12, comma 2, lettere a) e b), previa annotazione della causa che costa all'utilizzo della procedura informatica e della data e dell'ora in cui essa si è verificata, nonché della data e dell'ora di ripristino della funzionalità del sistema.

3. All'avvenuto ripristino della funzionalità del sistema informatico le registrazioni effettuate in emergenza sono inserite nel sistema di protocollo informatico con priorità assoluta. Il numero di protocollo assegnato dal sistema alle registrazioni mantiene stabilmente il collegamento con il numero di protocollo utilizzato nel registro di emergenza.

Sezione I

PROCEDURE DI PROTOCOLLAZIONE

Art. 10.

Procedura per il trattamento della corrispondenza in arrivo

1. La corrispondenza pervenuta alle strutture provinciali in via ordinaria su supporto cartaceo è presa in consegna dal referente delle attività di protocollazione, estratta dalle rispettive buste o contenitori, impressa con il timbro-calendario e quindi predisposta per la protocollazione; le buste o i plichi della corrispondenza sono conservati unitamente ai documenti qualora dagli stessi possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi.

2. La corrispondenza indirizzata ai dipendenti che riporti diciture quali «riservata» o «personale», non viene aperta bensì esclusivamente impressa sull'esterno con il timbro-calendario. Tale corrispondenza, ove aperta per errore, viene sigillata e annotata con la scritta «aperta per errore», sottoscritta dall'incaricato di protocollo.

3. Ai fini della tenuta dei documenti da parte delle proprie segreterie, il presidente e gli assessori adottano specifiche disposizioni organizzative per la gestione distinta della documentazione avente carattere prevalentemente personale da quella riguardante l'amministrazione provinciale.

4. Il presidente, gli assessori e i dipendenti provinciali provvedono a inoltrare sollecitamente al protocollo della struttura di riferimento l'eventuale documentazione concernente l'attività d'ufficio trasmessa loro mediante corrispondenza personale.

5. La corrispondenza che presenti i caratteri dell'«offerta» relativa all'attività contrattuale dell'amministrazione provinciale non viene aperta; sull'esterno della busta viene impresso il timbro - calendario e l'indicazione dell'ora di consegna e viene apposto il numero di protocollo.

6. Il timbro-calendario non è impresso sulla corrispondenza il cui recapito è attestato da ufficiale giudiziario o messo notificatore.

7. Per il trattamento dei documenti informatici pervenuti alla casella istituzionale di posta elettronica dell'amministrazione, trovano applicazione le regole tecniche fornite dall'AIPA (Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione) e le disposizioni organizzative emanate dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 5.

Art. 11.

Documenti oggetto di registrazione in protocollo

1. Sono registrati nel protocollo tutti i documenti in arrivo e in partenza, ad eccezione della corrispondenza privata ai sensi dell'art. 10, delle gazette ufficiali, dei bollettini ufficiali e dei notiziari della pubblica amministrazione, dei materiali statistici, dei giornali, delle riviste, dei libri, degli opuscoli, del materiale informativo e pubblicitario, dei quale vengono protocollate esclusivamente le note di trasmissione, nonché di tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.

2. Sono altresì protocollati i documenti interni all'amministrazione che possono rivestire un preminente carattere giuridico-probatorio.

3. Alle circolari nonché alle note inviate a più destinatari è assegnato un unico numero di protocollo. Nel caso di destinatari esterni all'amministrazione, individuati con formule cumulative, l'avvenuto invio dei documenti è comprovato mediante la predisposizione di un elenco dettagliato degli stessi, da allegare alla minuta conservata agli atti, salva l'adozione di altri sistemi idonei a comprovare l'avvenuto invio dei documenti.

4. I telefax provenienti dall'esterno dell'amministrazione provinciale ricevono un numero di protocollo secondo i criteri previsti per la normale corrispondenza e sono contrassegnati dalla dicitura «documento ricevuto via telefax». All'originale della comunicazione, eventualmente acquisito successivamente, è assegnato il medesimo numero di protocollo e viene contrassegnato con la dicitura «documento già ricevuto via telefax con protocollo numero ...». I telefax provenienti da strutture dell'amministrazione provinciale sono protocollati esclusivamente se relativi a documenti originali già protocollati dalla struttura emittente; per la protocollazione dell'originale eventualmente ricevuto per posta si adotta la procedura prevista dal secondo periodo del presente comma.

Art. 12.

Registrazione di protocollo

1. La registrazione di protocollo ha la funzione primaria di certificare la ricezione o la spedizione dei documenti.

2. La registrazione di protocollo, sia su supporto cartaceo che informatico, è effettuata, per i documenti inviati o ricevuti, mediante l'annotazione dei seguenti elementi:

a) elementi essenziali, rilevanti ai fini giuridici e amministrativi:

- 1) numero di protocollo (costituito da un numero progressivo che riparte ogni anno da uno);
- 2) data di registrazione del documento;
- 3) destinatario e luogo di destinazione ovvero mittente e luogo di provenienza, rispettivamente per i documenti inviati o ricevuti;
- 4) data di formazione ed eventuale numero di protocollo, per i documenti ricevuti;

5) impronta del documento informatico;

6) oggetto del documento;

7) numero degli eventuali allegati e loro sintetica descrizione;

b) elementi accessori, rilevanti ai fini gestionali d'archivio:

- 1) data di arrivo se diversa da quella di protocollazione;
- 2) unità operativa responsabile (UOR) e responsabile del procedimento o del processo (RPA) competenti a trattare il documento;
- 3) indice di classificazione;
- 4) anno-numero del fascicolo;
- 5) collegamento con l'eventuale numero di protocollo del documento immediatamente precedente concernente il medesimo affare o procedimento.

3. Gli elementi essenziali individuati dal comma 2, lettera a), non possono essere modificati ma solo annullati. L'annullamento di tali elementi, per le registrazioni su protocollo cartaceo o informatico, è effettuato con le procedure previste, rispettivamente, dagli articoli 7 e 8.

4. La registrazione dei documenti in arrivo è effettuata il giorno di ricezione degli stessi. Qualora ciò non sia possibile, alla registrazione dei documenti si provvede il primo giorno utile successivo a quello di ricevimento con precedenza rispetto alla nuova corrispondenza.

5. Contestualmente all'operazione di protocollazione è effettuata l'operazione di segnatura di protocollo attraverso l'apposizione o l'associazione in modo permanente al documento dei seguenti elementi:

a) per i documenti a supporto cartaceo in arrivo:

- 1) identificazione in forma sintetica dell'amministrazione e dell'area organizzativa omogenea;
- 2) data e numero di protocollo;
- 3) indice di classificazione;
- 4) anno-numero di fascicolo;
- 5) l'indicazione dell'unità operativa responsabile (UOR) e del responsabile del procedimento o del processo (RPA) competenti a trattare il documento;

b) per i documenti a supporto cartaceo in partenza:

- 1) codice dell'amministrazione e dell'area organizzativa omogenea;
- 2) data e numero di protocollo;
- 3) indice di classificazione;
- 4) anno-numero di fascicolo;

c) per i documenti informatici: le informazioni previste dagli articoli 9 e 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 nel formato stabilito dalla regole tecniche individuate per garantire l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni.

Capo IV

GESTIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE ARCHIVI CORRENTI E ARCHIVI DI DEPOSITO

Art. 13.

Gestione dei flussi documentali

1. La gestione del flusso documentale è costituita da un sistema informativo automatizzato, integrato con il sistema di protocollo informatico, finalizzata al potenziamento dei supporti conoscitivi dell'amministrazione e al miglioramento dei servizi mediante la gestione informatizzata dei documenti e delle loro aggregazioni.

2. Il sistema informativo di gestione del flusso documentale, in particolare:

a) consente la gestione informatica delle fasi di classificazione, di fascicolazione, di assegnazione, di movimentazione, di archiviazione e di reperimento dei documenti amministrativi;

b) fornisce informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, compresi quelli in ogni caso pertinenti al procedimento o all'attività amministrativa anche se non soggetti a protocollazione, il fascicolo, il singolo procedimento cui esso è associato, il funzionario responsabile e sullo stato e sulle fasi del procedimento o attività;

c) fornisce informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;

d) consente lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e iter dei procedimenti complessi.

Art. 14.

Titolario di classificazione dei documenti

1. La giunta provinciale con propria deliberazione approva un titolario di classificazione, rappresentativo delle funzioni e delle materie di competenza dell'ente e ricollega le suddivisioni del titolario a ciascuna struttura provinciale sulla base delle competenze esercitate dalla stessa.

2. Il titolario di classificazione degli atti consiste in un quadro, gerarchicamente ordinato dal generale al particolare, delle competenze dell'amministrazione provinciale, utilizzato come riferimento per la classificazione dei documenti.

3. Il titolario di classificazione è articolato in più livelli.

Art. 15.

Classificazione dei documenti

1. Nel sistema informativo di gestione del flusso documentale sono registrati e classificati - ossia ricondotti, sulla base dell'oggetto trattato, alle suddivisioni del titolario unico di classificazione - tutti i documenti amministrativi, ivi compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo ai sensi dell'art. 11, comma 1, ma comunque destinati a essere conservati in archivio.

2. L'operazione di classificazione è effettuata mediante attribuzione ai documenti dei seguenti elementi:

- a) indice di classificazione;
- b) anno di apertura del fascicolo;

c) numero progressivo di fascicolo nel quale il documento è inserito.

Art. 16.

Piano di classificazione, archiviazione e conservazione dei documenti

1. Il titolario di classificazione è integrato da un piano di archiviazione dei documenti, concernente i criteri di formazione e di ordinamento dei fascicoli e delle altre unità archivistiche nella serie generale delle annate del carteggio o in serie speciali autonome.

2. Il titolario di classificazione è integrato inoltre dall'indicazione dei tempi di conservazione, previsti dai massimari di cui all'art. 21, relativi alla tipologia documentaria.

3. Il titolario di classificazione pu essere inoltre coordinato con le modalità di accesso stabilite per la diversa tipologia documentaria nel rispetto della tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n 675.

Art. 17.

Apertura, aggiornamento e chiusura dei fascicoli

1. Il fascicolo è formato dal complesso dei documenti amministrativi riferiti a un medesimo affare o afferenti a un medesimo procedimento amministrativo, salvo quanto previsto dal comma 2. Se il documento è il primo di un affare o di procedimento viene aperto un nuovo fascicolo all'interno della suddivisione del titolario nella quale il documento è stato classificato.

2. Qualora sia necessario riferire l'oggetto della corrispondenza a più argomenti, il documento originale è inserito nel fascicolo relativo all'oggetto ritenuto principale, citato per primo, e per ciascuno dei successivi argomenti sono prodotte le copie o gli estratti da collocare negli eventuali ulteriori fascicoli, corredati dei collegamenti con l'originale.

3. Nel caso in cui una pluralità di affari, rientranti nelle competenze di una stessa struttura, sia riferita a un medesimo soggetto nei confronti del quale debbano essere compiuti atti ricorrenti o dovuti a scadenze regolari, possono essere costituiti fascicoli permanenti intestati al soggetto destinatario dell'attività amministrativa.

4. Il fascicolo è identificato attraverso i seguenti elementi essenziali: la denominazione della struttura titolare per fascicolo, soggetto del fascicolo, l'indice di classificazione, il numero del fascicolo, la data di apertura del medesimo. Nel fascicolo i documenti sono riuniti in ordine cronologico di sedimentazione assumendo come riferimento la data di protocollazione.

5. Qualora un affare non assuma dimensioni tali da giustificare l'apertura di un fascicolo, il medesimo può essere raccolto in uno o più fascicoli di carattere generale, eventualmente coincidenti con le suddivisioni del titolario.

6. La chiusura del fascicolo coincide con la data di adozione dell'ultimo atto relativo ad un medesimo affare.

Art. 18.

Movimentazione dei fascicoli

1. Nel sistema informativo di gestione del flusso documentale sono registrati tutti i fascicoli aperti nell'anno ed è annotata ogni loro movimentazione. Il complesso di queste informazioni costituisce il repertorio dei fascicoli.

2. La gestione del fascicolo aperto o aggiornato è affidata all'ufficio o al singolo funzionario competente allo svolgimento della relativa istruttoria.

Art. 19.

Archivio corrente

1. La giunta provinciale, con la deliberazione di cui all'art. 6 individua le strutture provinciali presso le quali sono istituiti gli archivi correnti.

2. L'archivio corrente è formato dai fascicoli concernenti gli affari o procedimenti nella fase della loro trattazione, dai fascicoli permanenti nonché dai fascicoli riferiti ad affari o procedimenti conclusi da meno di cinque anni e dalle altre unità archivistiche.

3. Non appena concluso l'affare, i responsabili del procedimento o comunque i funzionari competenti allo svolgimento dell'istruttoria, previa effettuazione delle operazioni di scarto di cui all'art. 22, comma 3, restituiscono il relativo fascicolo all'archivio corrente della propria struttura, ai fini di assicurarne la conservazione e di aggiornare la registrazione nel sistema informativo di gestione del flusso documentale.

4. Almeno una volta all'anno si provvede al versamento dall'archivio corrente all'archivio di deposito dei fascicoli conclusi da più di cinque anni.

Art.20.

Archivi o di deposito

1. L'archivio di deposito è costituito dai documenti relativi ad affari esauriti per i quali siano scaduti i termini di conservazione nell'archivio corrente di cui all'art. 19 e non sia ancora scaduto il termine quarantennale per il successivo versamento all'archivio storico provinciale. Tali documenti sono conservati presso l'archivio generale di deposito di cui all'art. 17, comma 1, lettera h) della legge.

2. La giunta provinciale con propria deliberazione definisce:

a) i criteri e le regole cui devono uniformarsi le strutture nelle operazioni di versamento dei documenti all'archivio generale di deposito nonché per la loro consultazione e prelievamento.

b) i requisiti tecnici relativi ai locali destinati ad archivi di deposito

3. Qualora sussistano ragioni di consultazione frequente, il responsabile della struttura può disporre con proprio atto motivato che la documentazione relativa ad affari conclusi venga trattenuta presso la struttura fino ad un massimo di quindici anni.

Capo V

COTISERVAZIONE, SCARTO, RIPRODUZIONE
E CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI

Art. 21.

Conservazione dei documenti delle strutture provinciali

1. I massimari di conservazione e di scarto costituiscono strumenti archivistici obbligatori per la tenuta dei documenti d'archivio delle strutture provinciali. I massimari di conservazione e di scarto sono formati da elenchi descrittivi delle tipologie documentarie prodotte dalle strutture nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalle norme istitutive, organizzati in forma logico gerarchica, comprensivi dell'indicazione dei tempi di conservazione.

2. I tempi di conservazione indicati nei massimari sono determinati tenuto conto, in particolare:

a) degli obblighi derivanti dalle norme in vigore, sia generali che specifiche, e delle esigenze amministrative e legali che possono richiedere dei periodi minimi di conservazione;

b) dei termini vigenti di prescrizione e decadenza dei diritti rappresentati nei documenti;

c) dei termini di prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione;

d) del possibile uso della documentazione allo scopo di una puntuale ricostruzione della vicenda storico istituzionale della provincia;

e) del possibile utilizzo della documentazione quale fonte primaria per la ricerca storico-culturale.

3. I massimari sono predisposti dalle strutture provinciali d'intesa con la struttura competente in materia di archivi e proposti per l'approvazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge. La struttura competente in materia di archivi, allo scopo di assicurare criteri omogenei di redazione, predispone apposite indicazioni alle quali le strutture provinciali si attengono.

4. Ove sia pendente una controversia giurisdizionale o amministrativa, la struttura provinciale competente conserva comunque la documentazione relativa fino ad avvenuta conclusione della stessa con sentenza passata in giudicato.

Art. 22.

Scarto dei documenti delle strutture provinciali

1. Le operazioni di selezione e di scarto consistono nella separazione dei documenti da conservare da quelli destinati alla eliminazione.

2. Le operazioni sono effettuate in modo formale alla scadenza dei termini per la conservazione dei documenti previsti dai massimari di conservazione e di scarto.

3. Per una buona tenuta della documentazione una selezione è effettuata, in modo informale, dai responsabili del procedimento o comunque dai funzionari competenti allo svolgimento dell'istruttoria al momento della conclusione dell'affare o del procedimento e prima della riconsegna del fascicolo all'incaricato delle attività di archiviazione, mediante la rimozione dei documenti non pertinenti alla natura dell'affare o procedimento cui si riferiscono.

Art. 23.

Procedure per l'autorizzazione allo scarto

1. Il responsabile dell'archivio provinciale trasmette alle strutture provinciali dalle quali proviene la documentazione, o alle strutture che sono subentrare nelle competenze di queste ultime, una bozza di proposta di scarto riferita alla documentazione custodita nell'archivio generale di deposito; le strutture formulano la proposta di scarto prevista dall'art. 21, comma 2, della legge entro centotrenta giorni dalla data di ricevimento della bozza. Le proposte di scarto sono redatte sulla base dei massimari di conservazione e di scarto delle strutture provinciali dalle quali proviene la documentazione, preventivamente approvati ai sensi dell'art. 21, comma 3. Nel caso di enti estinti, per i quali non siano stati approvati i massimari, la proposta è redatta dal responsabile dell'archivio provinciale sulla base dei criteri adottati dalla struttura competente in materia di archivi per analoghe tipologie documentarie degli archivi del territorio trentino.

2. Il provvedimento di autorizzazione previsto dall'art. 21 della legge stabilisce le modalità di eliminazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. La struttura competente in materia di patrimonio e di demanio assicura la propria collaborazione nelle operazioni di eliminazione.

3. La struttura competente in materia di archivi può individuare tipologie documentarie, relative al funzionamento dell'amministrazione provinciale, ricorrenti e comuni a più strutture, che possono essere scartate previa comunicazione dell'operazione alla struttura competente in materia di archivi.

Art. 24.

Conservazione e scarto di materiale non archivistico

1. La *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e il *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige possono essere liberamente scartate dalle strutture, fatto salvo l'obbligo della conservazione di copia delle predette pubblicazioni da parte della biblioteca provinciale e dell'archivio provinciale. Le raccolte di legislazione specialistica, non presenti nelle raccolte generali, inerenti le materie di competenza delle strutture, sono conservate dalle medesime, e sono, versate all'archivio provinciale unitamente alla documentazione storica delle strutture.

2. Lo scarto di riviste o di singole pubblicazioni costituite in raccolte inventariate oppure editate da più di quarant'anni effettuato dalle strutture previe intese con la struttura competente in materia di beni librari, la quale valuta tenendo conto delle regole della conservazione differenziata fra le biblioteche impartite dalla giunta provinciale alle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario trentino.

3. Pubblicazioni e periodici prodotti ufficialmente dalle strutture sono conservati in almeno un esemplare dalle medesime; l'onere della conservazione si ritiene comunque soddisfatto qualora esista copia della pubblicazione o del periodico nella biblioteca provinciale copia delle pubblicazioni a carattere istituzionale che diano conto in modo sistematico dell'attività o della storia dell'amministrazione o delle sue strutture è fornita anche all'archivio provinciale.

Art.25.

Riproduzione sostitutiva dei documenti

1. Le operazioni di riproduzione sostitutiva dei documenti sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle regole tecniche emanate dall'AIPA (Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione) in materia di conservazione su supporto ottico, previa autorizzazione del responsabile della struttura competente in materia di archivi.

Art. 26.

Consultazione degli archivi a fini storici e scientifici

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi, la consultazione a fini storici e scientifici della documentazione conservata negli archivi correnti e di deposito e relativa ad affari conclusi da meno di quarant'anni è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 (Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica) e secondo le modalità previste dal regolamento provinciale in materia dei diritti di accesso.

2. Qualora la struttura che ha formato o detiene i documenti non possieda locali idonei ad assicurare la consultazione di cui al comma 1, la documentazione oggetto di ricerca può essere temporaneamente trasferita all'archivio provinciale previa intesa fra il responsabile della struttura e il responsabile dell'archivio.

Capo VI

DESTINAZIONE DEGLI ARCHIVI

Art. 27.

Destinazione degli archivi a seguito del trasferimento di competenze tra provincia autonoma di Trento e altre pubbliche amministrazioni

1. Nel caso in cui all'amministrazione provinciale siano attribuite o delegate nuove competenze o la stessa deleghi o revochi proprie competenze, nel rispetto del principio archivistico di provenienza e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalle norme concernenti l'attribuzione o la delega delle competenze sono acquisiti o ceduti esclusivamente i fascicoli relativi ad affari non ancora esauriti, i fascicoli permanenti, limitatamente alla documentazione necessaria all'espletamento delle competenze trasferite, e i fascicoli del personale che transita.

2. I documenti relativi agli affari esauriti, le disposizioni di massima e gli altri strumenti di corredo, sono acquisiti o ceduti in copia nella misura in cui risultino utili all'espletamento delle competenze trasferite.

3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dalle norme concernenti l'attribuzione o la delega delle competenze, alle operazioni di versamento degli archivi presiede un gruppo di lavoro formato da rappresentanti dell'amministrazione cedente e destinataria della competenza e dal responsabile dell'archivio provinciale o da un dipendente da questi individuato; delle unità archivistiche acquisite o cedute viene redatto un elenco analitico in triplice copia, sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione cedente e destinataria, da conservarsi a cura dell'amministrazione cedente, dell'amministrazione destinataria e dell'archivio provinciale.

Art. 28.

Destinazione degli archivi a seguito di modifiche della struttura organizzativa della provincia

1. Nel caso di trasferimento di competenze tra le strutture a seguito di modifiche dell'ordinamento provinciale, anche concernenti la soppressione di strutture provinciali, sono trasferite all'archivio della struttura destinataria della competenza le unità archivistiche e copia degli strumenti di corredo prodotti fino a quella data, conservate nell'archivio corrente e di deposito della struttura cedente e riferite in modo esclusivo alla specifica competenza oggetto di trasferimento; i fascicoli relativi agli affari generali non strettamente connessi alle competenze oggetto di trasferimento sono trasferiti all'archivio generale di deposito.

2. Alle operazioni di versamento degli archivi presiede un gruppo di lavoro formato dal responsabile delle strutture provinciali cedente e destinataria della competenza e dal responsabile dell'archivio provinciale, ovvero da dipendenti da questi individuati.

3. Delle unità archivistiche acquisite o cedute è redatto un elenco analitico in triplice copia, sottoscritto dai rappresentanti della struttura cedente e di quella destinataria, da conservarsi a cura delle strutture interessate e dell'archivio provinciale.

4. A seguito delle modifiche dell'ordinamento provinciale concernenti l'individuazione, la denominazione e le competenze delle strutture provinciali, la giunta provinciale provvede ad aggiornare:

a) la deliberazione di cui all'art. 6, comma 1, concernente l'individuazione delle strutture da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per aree organizzative omogenee e delle strutture provinciali presso le quali sono istituiti gli archivi correnti;

b) la deliberazione di cui all'art. 14, comma 1, concernente la ripartizione delle suddivisioni del titolare unico riferibili alle materie rientranti nelle competenze esercitate dalle strutture.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data, individuata con deliberazione della giunta provinciale, alla quale risulta pienamente operativo l'archivio generale di deposito di cui all'art. 17, comma 1, lettera h), della legge, l'archivio di deposito è mantenuto presso ciascuna delle strutture provinciali individuate ai sensi dell'art. 19, comma 1. A partire dalla predetta data il trasferimento degli archivi di deposito di ciascuna struttura all'archivio generale di deposito è effettuato sulla base di un programma pluriennale approvato dalla giunta provinciale, su proposta della struttura competente in materia di archivi.

2. Fino a quando gli archivi di deposito sono conservati presso le strutture provinciali ai sensi del comma 1, le proposte di scarto previste dall'art. 23 sono redatte dalle strutture medesime sulla base dei massimi di conservazione e di scarto precedentemente approvati e sono trasmesse alla struttura competente in materia di archivi.

3. La procedura prevista dall'art. 23 trova applicazione anche con riguardo alla documentazione già versata nell'archivio provinciale.

Art. 30.

Efficacia del regolamento e disposizioni per l'attuazione del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle contenute nel capo V e fermo restando quanto previsto da questo articolo.

2. La deliberazione di cui all'art. 6, comma 1, è adottata entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La deliberazione di cui all'art. 14, comma 1, è adottata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. A seguito dell'adozione da parte della giunta provinciale degli atti di cui al comma 2 il responsabile di ciascuna struttura organizzativa individuata ai fini della gestione unica o coordinata del protocollo e il responsabile di ciascuna struttura presso la quale è istituito l'archivio corrente provvedono all'individuazione degli incaricati, rispettivamente, delle attività di protocollazione e delle attività di archiviazione, ne comunicano i nominativi alle strutture provinciali competenti nonché ogni successiva modificazione degli stessi.

4. Fino a quando il sistema informativo, comprensivo del sistema di protocollo informatico, non risponde ai requisiti di sicurezza e integrità di cui all'art. 8, entro il mese di gennaio di ogni anno, è prodotta una stampa del registro di protocollo, informatico dell'anno precedente, rilegata in volume e vitata dal responsabile della struttura di cui all'art. 6, comma 1, comprensiva degli indici annuali dei mittenti e dei destinatari nonché del repertorio dei fascicoli.

5. Tutti gli atti amministrativi espressamente previsti dal presente regolamento per l'attuazione dello stesso e le loro successive modificazioni sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La struttura provinciale competente ne cura la raccolta organica e sistematica a fini divulgativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2003
registro n. 1, foglio n. 18*

04R0182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 novembre 2003, n. 42-5/Leg.

Modifica del decreto del presidente della provincia n. 38-1/Leg. di data 10 novembre 2003 concernente «Nomina degli assessori della giunta provinciale».

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 9 dicembre 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto il decreto del presidente della provincia n. 38-1/Leg. di data 10 novembre 2003, con il quale venivano nominati dodici assessori componenti della giunta provinciale ai sensi della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 1 recante «Norme per l'elezione diretta del consiglio provinciale di Trento e del presidente della provincia»;

Rilevato che l'assessore Roberto Pinter ha manifestato con nota del 17 novembre 2003 la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto di nominare, in sua sostituzione, un altro assessore scelto fra le persone elette nel consiglio provinciale;

Decreta:

Di modificare il decreto del presidente della provincia n. 38-1/Leg. di data 10 novembre 2003 nominando assessore provinciale, in luogo del consigliere provinciale Roberto Pinter, il consigliere provinciale Ottorino Bressanini.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

Trento, 18 novembre 2003

DELLAI

04R0178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 novembre 2003, n. 43-6/Leg.

Sostituzione decreto di ripartizione degli affari fra gli assessori.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 9 dicembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto il proprio decreto n. 38-1/Leg. di data 10 novembre 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) e dell'art. 8, comma 2 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, sono stati nominati gli assessori della giunta provinciale;

Visto il proprio decreto n. 39-2/Leg. di data 10 novembre 2003, come integrato con proprio decreto n. 40-3/Leg. di data 11 novembre 2003, con il quale si è provveduto alla ripartizione degli affari fra gli assessori;

Visto il proprio decreto n. 42-5/Leg. di data 18 novembre 2003, con il quale si è provveduto a modificare il decreto del presidente della provincia n. 38-1/Leg. di data 10 novembre 2003 nominando assessore provinciale, in luogo del consigliere provinciale Roberto Pinter, il consigliere provinciale Ottorino Bressanini;

Attesa l'esigenza di sostituire il citato decreto di ripartizione degli affari fra gli assessori alla luce della nuova nomina;

Ritenuto di riservare a sè medesimo, tra l'altro, le competenze in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche;

Vista la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2;

Decreta:

a) di revocare il decreto del presidente della provincia n. 39-2/Leg. di data 10 novembre 2003;

b) di riservarsi le seguenti competenze:

- affari finanziari;
- affari istituzionali;
- rapporti internazionali e con l'Unione europea, ivi compresa la cooperazione transfrontaliera;
- cooperazione interregionale;
- tutela e promozione delle minoranze linguistiche;
- organizzazione, personale e sistemi informativi;
- informazione e comunicazione;
- corpo forestale;
- caccia e pesca;
- coordinamento degli interventi in materia di università, edilizia universitaria e assistenza universitaria, nonché funzioni di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 590;

interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa e funzioni delegate in materia di cooperazione;

interventi di cui alla legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, nonché quelle non attribuite espressamente ai singoli assessori;

c) di ripartire gli affari fra i singoli assessori come segue:

1) assessore alla cultura, con funzioni di vice presidente: Margherita Cogo:

tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

usi e costumi locali e istituzioni culturali, accademie, istituti e musei aventi carattere provinciale, biblioteche, ivi comprese le biblioteche scolastiche, con esclusione di quanto attribuito all'assessore alla programmazione e innovazione;

manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali;

toponomastica.

2) assessore alle politiche per la salute¹: Remo Andreolli:

igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;

case di riposo, ivi comprese le residenze sanitarie assistenziali (RSA).

3) assessore all'industria: Marco Benedetti:
incremento della produzione industriale, ivi comprese le aree per il potenziamento industriale;

miniere, cave e torbiere.

4) assessore all'emigrazione, solidarietà internazionale, sport e pari opportunità²: Oliva Berasi:

attività sportive e ricreative con relativi impianti e attrezzature;
interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna;

interventi riguardanti la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo;

attuazione della legislazione provinciale in materia di cooperazione allo sviluppo;

attuazione della legislazione provinciale in materia di emigrazione;

iniziative per la promozione della pace.

5) assessore all'energia e alle riforme istituzionali: Ottorino Bressanini:

competenze in materia di energia di cui agli articoli 12 e 13 dello statuto speciale e al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463;

riforme istituzionali;

rapporti con il consiglio provinciale.

6) assessore alle politiche sociali: Marta Dalmaso:

assistenza e beneficenza pubblica, ad esclusione di quanto attribuito all'assessore alla sanità;

vigilanza e tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

funzioni delegate in materia di previdenza e assistenza integrativa;

valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale;

disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione;

interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria;

politiche del lavoro;

apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori;

costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

competenza in materia di collocamento e avviamento al lavoro di cui al primo comma dell'art. 10 dello statuto speciale, nonché funzioni delegate dallo Stato;

edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extraprovinciale esercitano nella provincia con finanziamenti pubblici;

interventi provinciali per il ripristino e valorizzazione ambientale;

addestramento e formazione professionale, ad esclusione di quanto attribuito all'assessore all'istruzione e alle politiche giovanili.

7) assessore all'urbanistica e ambiente: Mauro Gilmozzi:

urbanistica e piani regolatori;

tutela del paesaggio;

centri storici;

tutela dell'ambiente.

¹ così modificato dal punto 1 del dispositivo del decreto del Presidente della provincia 28 novembre 2003, n. 45-8/Leg.

² così modificato dal punto 2 del dispositivo del decreto del Presidente della provincia 28 novembre 2003, n. 45-8/Leg.

8) assessore alle opere pubbliche, protezione civile e autonomie locali: Silvano Grisenti:

edilizia pubblica di competenza della provincia;
comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, ad eccezione delle linee funiviarie e degli impianti a fune;
funzioni delegate dallo Stato in materia di comunicazioni e trasporti;

finanza locale;

autorizzazioni in materia di finanza locale;

vigilanza e tutela sulle amministrazioni comunali, sui consorzi e sugli altri enti e istituti locali, ad eccezione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle aziende di promozione turistica;

vigilanza e sorveglianza sugli uffici del giudice di pace;

usi civici;

polizia locale;

comprensori, compresa la vigilanza e tutela;

patrimonio e demanio;

affari generali;

coordinamento interventi Interporto e Autostrada del Brennero;

funzioni delegate in materia di servizi antincendi;

opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche ad eccezione di quanto attribuito all'assessore all'agricoltura, commercio e turismo;

viabilità e relativo demanio, funzioni delegate dallo Stato in materia di viabilità;

opere igienico-sanitarie;

espropriazioni per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

demanio idrico e polizia idraulica relativamente ai corsi d'acqua di tutte le categorie;

utilizzo delle acque pubbliche, ad esclusione dell'utilizzazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico;

opere idrauliche di tutte le categorie;

porti lacuali.

9) assessore all'agricoltura, al commercio e turismo: Tiziano Mellarini:

agricoltura, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi anti-grandine, bonifica;

ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile;

alpicoltura;

attuazione della legislazione provinciale in favore dell'agriturismo;

foreste, ivi comprese le foreste demaniali;

parchi per la protezione della flora e della fauna;

gestione dei parchi naturali, compreso il Parco dello Stelvio;

opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche di competenza dei servizi forestali;

commercio, ivi compresi gli interventi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti trentini a favore delle imprese singole e associate;

fiere e mercati;

turismo e industria alberghiera, comprese le guide, i portatori alpini, i maestri di sci e le scuole di sci;

vigilanza sulle aziende di promozione turistica;

acque minerali e termali;

linee funiviarie e impianti a fune.

10) assessore all'artigianato: Franco Panizza: artigianato.

11) assessore all'istruzione e alle politiche giovanili: Tiziano Salvaterra:

asili nido;

scuola materna;

edilizia scolastica, ad esclusione di quanto attribuito all'assessore alle opere pubbliche, protezione civile e autonomie locali;

istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

assistenza scolastica;

formazione professionale di base;

coordinamento delle politiche a favore dei giovani;

12) assessore alla programmazione, ricerca e innovazione: Gianluca Salvatori:

programmazione;

coordinamento delle politiche di sviluppo, ivi compresi i rapporti con l'agenzia per lo sviluppo e gli interventi per lo sviluppo della montagna;

coordinamento degli interventi e dei progetti attuativi delle politiche comunitarie;

coordinamento delle azioni per l'internazionalizzazione dei sistemi;

coordinamento degli interventi in materia di ricerca scientifica e innovazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

Trento, 18 novembre 2003

DELLAI

04R0179

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2004, n. 4.

Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 23 febbraio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Riforma dell'organizzazione regionale

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 4, primo comma, n. 1), dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, riordina e razionalizza la legislazione regionale in materia di personale e di organizzazione della Regione Friuli-Venezia Giulia nel rispetto del principio di buon andamento di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione.

2. La Regione provvede alla riforma della struttura organizzativa in conformità ai principi di delegificazione sanciti dalla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) e ai principi di semplificazione di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle

regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), perseguendo, in particolare, le seguenti finalità:

a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione regionale mediante il riordino delle strutture e delle competenze, anche mediante l'accorpamento delle funzioni per materie omogenee;

b) realizzare la massima valorizzazione e la responsabilizzazione della dirigenza regionale mediante la razionalizzazione degli incarichi dirigenziali e la garanzia del rispetto del principio di distinzione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE n. 7/1988

Art. 2.

Direzioni centrali e servizi.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 7/1988

1. L'art. 29 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del consiglio regionale, dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 10, della legge regionale n. 20/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 29 — 1. Le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione sono le direzioni centrali o strutture equiparate.

2. All'interno delle strutture di massima dimensione sono costituite strutture dirigenziali denominate servizi, differenziati in relazione alla complessità delle funzioni svolte.

3. Per esigenze permanenti di subarticolazione, di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive ovvero a supporto del direttore generale e dei direttori centrali, possono essere istituite strutture stabili di livello inferiore al servizio.»

Art. 3.

Definizione. Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 7/1988

1. L'art. 30 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 — 1. Le direzioni centrali costituiscono le unità fondamentali dell'organizzazione regionale per lo svolgimento di attività funzionalmente omogenee e complementari, al fine di realizzare, con riguardo alle materie di competenza, l'unità di programmazione, di promozione e ricerca, di indirizzo e d'intervento.

2. I servizi costituiscono le articolazioni di base delle direzioni centrali per lo svolgimento di attività omogenee.»

Art. 4.

Gruppi di lavoro. Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 7/1988

1. L'art. 32 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 32 — 1. Per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione, nonché per l'esame di particolari problematiche, il direttore generale può costituire gruppi di lavoro interdirezionali tra dipendenti dell'amministrazione regionale, di enti regionali, di enti locali, con l'eventuale partecipazione di esperti esterni.

2. Il provvedimento con il quale viene costituito il gruppo di lavoro deve contenere l'indicazione della durata dei lavori, gli obiettivi, la composizione, nonché la designazione del coordinatore.»

Art. 5.

(Comitato di direzione. Inserimento dell'art. 32-bis della legge regionale n. 7/1988)

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 7/1988 è inserito il seguente:

«Art. 32-bis — 1. È istituito il comitato di direzione dell'amministrazione regionale, composto dal direttore generale, che lo presiede, e dai direttori centrali. Il comitato può essere integrato dai dirigenti che di volta in volta il direttore generale ritenga necessario coinvolgere.

2. Il comitato di direzione è organo di consultazione, analisi, proposta, elaborazione e concertazione delle decisioni gestionali generali dell'amministrazione regionale.

3. La specifica composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del comitato di direzione sono disciplinate con il regolamento di organizzazione.»

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE n. 18/1996

Art. 6.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 18/1996

1. L'art. 3 della legge regionale n. 18/1996, come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 20/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Fonti*). — 1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale, ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:

a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali;

c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.

2. Il regolamento di organizzazione, emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'art. 3-bis, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, disciplina:

a) le funzioni della dirigenza e le ipotesi di avocazione;

b) la tipologia degli incarichi dirigenziali, le funzioni e le attribuzioni dei medesimi;

c) i criteri e le modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di sostituzione del dirigente;

d) la graduazione degli incarichi dirigenziali ai fini della retribuzione di posizione;

e) gli elementi negoziali, ivi compreso il trattamento economico, nel caso di conferimento dell'incarico dirigenziale mediante contratto a tempo determinato di diritto privato;

f) la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti;

g) l'articolazione della struttura organizzativa;

h) l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle unità organizzative e l'attribuzione delle relative funzioni;

i) gli uffici di supporto agli organi politici;

j) la dotazione organica complessiva, nonché il contingente di personale spettante alle strutture direzionali di massima dimensione;

k) gli strumenti di programmazione e di coordinamento.

3. Per l'esercizio di funzioni consultive, di analisi, di proposta, di elaborazione e di concertazione delle decisioni gestionali generali, nonché al fine di ricondurre ad unitarietà l'azione amministrativa e consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi, il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 può introdurre e disciplinare appositi organi collegiali interdirezionali, nonché opportune forme di coordinamento fra le strutture direzionali o all'interno delle medesime.

4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 è emanato previo parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

5. Le materie di cui al comma 2, con riferimento al consiglio regionale, sono disciplinate con atti di autorganizzazione del consiglio medesimo, secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto dell'omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva. Il contingente del personale spettante al consiglio regionale è definito dagli atti di autorganizzazione del consiglio regionale medesimo, nell'ambito della dotazione organica complessiva stabilita dal regolamento di cui al comma 2.

6. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o da atti amministrativi di organizzazione, dal contratto collettivo, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali possono essere derogate da successivi contratti collettivi di lavoro e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

7. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e, comunque, devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili. Tali disposizioni continuano ad applicarsi al consiglio regionale sino all'entrata in vigore degli atti di autorganizzazione del consiglio medesimo di cui al comma 5; a decorrere dall'entrata in vigore di detti atti sono abrogate le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dagli atti medesimi, con essi incompatibili.»

Art. 7.

Modifiche all'art. 3-bis della legge regionale n. 18/1996

1. L'art. 3-bis, della legge regionale n. 18/1996, come inserito dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 10/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 3-bis (Principi e criteri di organizzazione). — 1. La Regione individua la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati al perseguimento delle finalità istituzionali. Essi sono informati alla massima flessibilità e sono soggetti alla continua revisione necessaria a garantire che l'Amministrazione regionale possa rispondere in modo adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento, ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, creare condizioni interne di funzionamento che valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane, nonché assicurare il collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.

2. L'organizzazione della Regione e il suo funzionamento si ispirano, inoltre, ai seguenti criteri:

a) la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;

b) il contenimento dello sviluppo verticale della struttura e del numero delle unità organizzative di massima dimensione, mediante articolazione delle stesse per funzioni e finalità omogenee, al fine di favorire il coordinamento, l'integrazione, la comunicazione e la collaborazione tra le diverse unità organizzative;

c) lo sviluppo dell'attività secondo il ciclo: pianificazione strategica, programmazione gestionale, budget, gestione, controllo di gestione, controllo strategico, valutazione;

d) la chiara individuazione dei margini di autonomia e di responsabilità con riferimento alle posizioni dirigenziali ricoperte e agli obiettivi assegnati;

e) lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze del personale, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento, garantendo a tutti pari opportunità;

f) l'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 18/1996

1. L'art. 4 della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 20/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Contrattazione collettiva). — 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali e si articola su due livelli. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma.

2. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo regionale tra i soggetti e con le procedure negoziali che quest'ultimo prevede; non possono essere sottoscritti in sede integrativa contratti collettivi in contrasto con vincoli risultanti dal contratto collettivo regionale o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 18/1996

1. All'art. 6, comma 1-*quater*, della legge regionale n. 18/1996, come inserito dall'art. 2, comma 6, della legge regionale n. 10/2001, le parole «delegate ai direttori regionali e ai direttori di servizio autonomo» sono sostituite dalle parole «attribuite ai direttori centrali».

Art. 10.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 18/1996

1. All'art. 7 della legge regionale n. 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte della giunta regionale; in caso di inerzia o di ritardo la Giunta medesima può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, la giunta regionale, sentito il direttore generale, può attribuire al dirigente gerarchicamente superiore, previa contestazione, il compito di adottare gli atti. In caso di particolare urgenza la giunta regionale può procedere alla attribuzione senza contestazione.»

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora si tratti di dirigenti assegnati agli uffici del consiglio regionale, l'informazione di cui al comma 2 è esercitata nei confronti del Presidente del consiglio regionale e le funzioni poste in capo alla giunta regionale ai sensi del comma 3, sono esercitate dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale medesimo.»

Art. 11.

Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 18/1996

1. All'art. 45 della legge regionale n. 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole «unità organizzativa» sono sostituite dalle parole «strutture dirigenziali»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La giunta regionale e, rispettivamente, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, individuano, previa informazione alle organizzazioni sindacali, le funzioni anche dirigenziali delegabili alle posizioni organizzative definite in sede contrattuale. Non può essere delegata l'adozione di atti:

a) relativi alla valutazione del personale;

b) relativi a procedimenti disciplinari.»

Art. 12.

Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 18/1996

1. L'art. 47 della legge regionale n. 18/1996, come da ultimo modificato dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 20/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (Articolazione della dirigenza). — 1. La dirigenza si articola su un'unica categoria e su più profili professionali.

2. Nell'ambito della categoria di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:

a) direttore generale;

b) direttore centrale;

c) vicedirettore centrale;

d) direttore di servizio;

e) direttore di staff.

3. L'incarico di direttore centrale comporta la preposizione a una direzione centrale o a una struttura equiparata a direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di direttore di servizio comporta la preposizione a un servizio o a una struttura equiparata a servizio.

4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato; il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio. Con riferimento agli incarichi di cui al comma 2, lettere *d*) ed *e*), il conferimento può avvenire per un numero massimo di unità pari al 15 per cento del numero di posti complessivamente previsto per gli incarichi medesimi. Al dipendente del ruolo unico regionale non appartenente alla categoria dirigenziale l'incarico può essere conferito per un periodo massimo di due anni non rinnovabile. L'incarico di Capo di gabinetto della presidenza della giunta regionale o della Presidenza del consiglio regionale è correlato alla durata in carica, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del consiglio regionale. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere *d*) ed *e*), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.

5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'amministrazione regionale provenienti dal settore pubblico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

6. I soggetti cui siano conferiti gli incarichi di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), non possono rivestire cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

7. L'incarico di vicedirettore centrale è conferito con gli stessi criteri e modalità stabiliti per il conferimento dell'incarico di Direttore centrale.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 47-bis della legge regionale n. 18/1996

1. All'art. 47-bis della legge regionale n. 18/1996, come inserito dall'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 20/2002, e modificato dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 12/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

- a*) alla rubrica le parole «Direttore regionale» sono sostituite dalle parole «Direttore centrale»;
- b*) al comma 1 le parole «Direttore regionale» sono sostituite dalle parole «Direttore centrale»;
- c*) al comma 8 la parola «elettive» è soppressa.

Art. 14.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 18/1996

1. All'art. 48 della legge regionale n. 18/1996, come da ultimo sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 15/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

- a*) alla rubrica le parole «lettera *b*)» sono sostituite dalle parole «lettere *d*) ed *e*)»;
- b*) al comma 1 le parole «lettera *b*)» sono sostituite dalle parole «lettere *d*) ed *e*)»;
- c*) al comma 2 le parole da «per quanto attiene» a «in materia» sono soppresse;
- d*) al comma 5 le parole «dei posti previsti» sono sostituite dalle parole «del numero di posti complessivamente previsti».

Art. 15.

Modifiche all'art. 48-bis della legge regionale n. 18/1996

1. All'art. 48-bis della legge regionale n. 18/1996, come inserito dall'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 20/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

- a*) alla rubrica le parole «Direttore regionale» sono sostituite dalle parole «Direttore centrale»;
- b*) al comma 1 le parole «Direttore regionale» sono sostituite dalle parole «Direttore centrale».

Art. 16.

Modifica all'art. 49 della legge regionale n. 18/1996

1. Il comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 18/1996, è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all'art. 48, comma 1, sentito il direttore centrale o di ente regionale, alla nomina dei sostituti dei dirigenti di cui all'art. 47, comma 2, lettere *d*) ed *e*), in caso di assenza, impedimento e vacanza. Gli incarichi di sostituto presso la segreteria generale del consiglio regionale sono attribuiti con deliberazione dell'ufficio di presidenza del medesimo, su proposta del segretario generale.».

Art. 17.

Inserimento dell'art. 50-bis della legge regionale n. 18/1996

1. Dopo l'art. 50 della legge regionale n. 18/1996, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis (*Competenze del direttore generale*). 1. Il direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione con funzioni di sovrintendenza e di impulso della gestione dell'amministrazione regionale, provvedendo ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla giunta regionale, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza; garantisce, da una posizione gerarchicamente sovraordinata, il coordinamento e la continuità dell'attività delle direzioni centrali.

2. Il Presidente della Regione nomina il direttore generale e ne specifica le competenze. L'incarico è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato i cui elementi negoziali, ivi compreso il trattamento economico, sono definiti dalla giunta regionale.

3. Il direttore generale individua tra i direttori centrali il proprio sostituto.».

Art. 18.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 18/1996

1. All'art. 51 della legge regionale n. 18/1996, come da ultimo modificato dall'art. 28, comma 1, della legge regionale n. 31/1997, sono apportate le seguenti modifiche:

- a*) alla rubrica le parole «Direttore regionale» sono sostituite dalle parole «Direttore centrale»;
- b*) al comma 1 le parole «I direttori regionali» sono sostituite dalle parole «I direttori centrali»;
- c*) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il direttore centrale preposto al segretariato generale segue lo svolgimento dei lavori della Giunta e ne cura la verbalizzazione degli atti. Con suo provvedimento è individuato il dirigente che lo sostituisce nella predetta attività in caso di assenza o impedimento. Vigila sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei regolamenti, assicurandone la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta ufficiale. Funge da ufficiale rogante per gli atti e i contratti della Regione e, a richiesta degli enti regionali, può svolgere dette funzioni anche per conto degli stessi; il Presidente della Regione nomina i funzionari che possono sostituirlo quali ufficiali roganti aggiunti.».

Art. 19.

Inserimento dell'art. 51-bis della legge regionale n. 18/1996

1. Dopo l'art. 51 della legge regionale n. 18/1996 è inserito il seguente:

«Art. 51-bis (*Competenze del vicedirettore centrale*). — 1. Presso le direzioni centrali può essere conferito l'incarico di vicedirettore centrale.

2. Il vicedirettore centrale coadiuva il direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni svolgendo, altresì, i compiti da questi espressamente assegnati o delegati. Esercita, altresì, funzioni sostitutorie.».

Art. 20.

Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 18/1996

1. All'art. 52 della legge regionale n. 18/1996, come da ultimo modificato dall'art. 23, comma 9, della legge regionale n. 12/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «I direttori di servizio, di strutture equiparate a servizio e di servizio autonomo» sono sostituite dalle parole «I direttori di servizio e di struttura equiparata a servizio»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il direttore dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Regione adotta le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge a carico del bilancio regionale; al medesimo spettano altresì le competenze previste dall'art. 51, comma 1, lettere a), b) e c). I contratti stipulati dal direttore dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Regione sono approvati dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione.»;

c) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati.

Art. 21.

Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 18/1996

1. L'art. 53 della legge regionale n. 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 (Funzioni e attribuzioni del direttore di staff). — 1. Presso la direzione centrale ovvero struttura equiparata, possono essere conferiti incarichi dirigenziali di staff per lo svolgimento di attività che richiedono una particolare specializzazione professionale, per la realizzazione di progetti specifici, ovvero di compiti stabili e complessi di ricerca, studio ed elaborazione, ovvero di funzioni ispettive e di controllo.

2. L'organizzazione e articolazione del lavoro del personale di cui al comma 1 è disposta con provvedimento del direttore centrale che si avvale del personale medesimo.».

Art. 22.

Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 18/1996

1. L'art. 56 della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 10/2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti). — 1. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale ai fini dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, della retribuzione di risultato.

2. Ai fini di cui al comma 1, la giunta regionale è coadiuvata da un apposito nucleo di valutazione.

3. Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Il nucleo di valutazione è nominato con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'organizzazione, al personale e ai sistemi informativi. Il nucleo di valutazione è composto dal direttore generale, che lo presiede, e da due esperti esterni all'amministrazione regionale. I componenti esterni rimangono in carica cinque anni e l'incarico è rinnovabile; detti componenti decadono comunque dall'incarico alla cessazione dall'incarico del direttore generale.

5. Ai componenti esterni del nucleo di valutazione spetta un gettone di presenza. Ai fini della determinazione del gettone, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, per l'attribuzione del trattamento di missione e per il rimborso delle spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

6. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde della propria attività agli organi di direzione politica. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni agli uffici.

7. Con riguardo ai dirigenti assegnati al consiglio regionale le competenze attribuite dal presente art. alla giunta regionale, all'assessore regionale all'organizzazione, al personale e ai sistemi informativi e al direttore generale sono attribuite, rispettivamente, all'ufficio di presidenza, al Presidente e al segretario generale del consiglio regionale.».

Art. 23.

Fabbisogni professionali

1. Al fine di adeguare i contenuti di cui all'art. 25 (Accesso alla qualifica dirigenziale) della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici), agli intervenuti mutamenti organizzativi, l'Amministrazione regionale, nell'ambito del Piano dei fabbisogni professionali per l'anno 2004, individua un idoneo percorso selettivo teso a valorizzare le professionalità interne all'ente. I requisiti richiesti e le modalità di attuazione sono disciplinati con i relativi bandi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Art. 24.

Gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale

1. In sede di costituzione delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), l'amministrazione regionale istituisce apposite gestioni liquidatorie degli enti del servizio sanitario regionale che nelle medesime confluiscono, al fine di provvedere, entro un anno dalla predetta costituzione, alla chiusura delle gestioni pregresse degli enti soppressi.

2. L'amministrazione regionale affida le funzioni di commissario liquidatore a un dirigente regionale ovvero a un soggetto in possesso, alla data della nomina, di consolidata esperienza gestionale in strutture pubbliche o private, preferibilmente facenti parte del settore sanitario. Le aziende ospedaliero-universitarie forniscono ai commissari liquidatori il necessario supporto logistico, tecnico e amministrativo.

3. Per il periodo di cui al comma 1, ai commissari liquidatori spetta l'amministrazione di ogni rapporto giuridico connesso con le gestioni liquidatorie, nonché la rappresentanza delle medesime nelle liti attive e passive.

4. Qualora l'incarico di commissario liquidatore sia affidato ad un soggetto esterno, al medesimo verrà corrisposto un compenso pari al trattamento economico fissato dalla giunta regionale relativamente all'incarico di direttore centrale preposto ad una direzione centrale, incrementato dell'indennità di cui all'art. 21 (Indennizzo forfetario ai direttori generali, amministrativi e sanitari delle AASSRR) della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32. Il predetto compenso fa carico al bilancio dell'azienda ospedaliero-universitaria ed è corrisposto in ragione di un dodicesimo dell'importo annuo per ogni mese di attività, fino ad un massimo di dodici mensilità. L'amministrazione regionale verifica, con cadenza trimestrale, l'andamento delle gestioni liquidatorie.

5. Al termine del periodo di cui al comma 1, le aziende ospedaliero-universitarie succedono alle gestioni liquidatorie nella legittimazione attiva e passiva nelle controversie ancora pendenti.

Art. 25.

Commissario straordinario dell'ERSA

1. La giunta regionale nomina un commissario straordinario dell'agenzia regionale per lo sviluppo rurale-ERSA cui è attribuita la gestione ordinaria dell'agenzia; il commissario può provvedere anche agli atti di gestione eccedenti l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dalla giunta regionale. Il commissario rimane in carica sino alla nomina degli organi di amministrazione dell'ente successore.

2. La giunta regionale determina il compenso spettante al commissario straordinario; i relativi oneri sono a carico dell'agenzia regionale per lo sviluppo rurale-ERSA.

Art. 26.

Disposizioni transitorie

1. Sino all'emanazione del regolamento di organizzazione, ovvero degli atti di autorganizzazione del consiglio regionale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 6, rimangono in capo alla giunta regionale e, con riferimento al consiglio regionale, all'ufficio di presidenza del medesimo, le competenze attribuite, in ordine alle materie di cui al comma 2 del medesimo art. 3 della legge regionale n. 18/1996, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sino all'emanazione del regolamento di organizzazione di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 18/1996, la giunta regionale può disciplinare la specifica composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del comitato di direzione, nonché i compiti e le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione; con riferimento al consiglio regionale, sino all'emanazione degli atti di autorganizzazione di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 18/1996, l'ufficio di presidenza può disciplinare i compiti e le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione.

3. Le procedure negoziali riferite al contratto collettivo di primo e secondo livello del personale regionale per il quadriennio 1998-2001, non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portate a compimento secondo la disciplina introdotta con la legge medesima.

4. Ogni qualvolta nelle leggi, nei regolamenti, negli atti e nei contratti regionali ricorrono i termini «Direzione regionale» o «Direttore regionale» essi devono intendersi come, rispettivamente, «direzione centrale» e «Direttore centrale».

5. Ogni qualvolta nelle leggi, nei regolamenti, negli atti e nei contratti regionali ricorrono i termini «dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità» o «dirigente con funzioni ispettive» essi devono intendersi come «Direttore di staff».

6. Gli incarichi di direttore regionale per speciali servizi, anche con titolarità delle funzioni sostitutorie, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono riferiti all'incarico di Vicedirettore centrale.

7. Tra le strutture equiparate a direzione centrale rientrano anche le direzioni degli enti regionali di cui alla deliberazione della giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 e successive modifiche.

Art. 27.

Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare:

- a) gli articoli 54 e 59, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 18/1996;
- b) l'art. 18 della legge regionale n. 10/2002.

Art. 28.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 23 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.280.1.652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento ai capitoli 568 e 602 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, come sostituito dall'art. 4, comma 1, relativamente alla partecipazione ai gruppi di lavoro interdirezionali di componenti esterni all'amministrazione regionale, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.280.1.640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 597 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 47 della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 12, comma 1, e all'art. 48 della medesima legge regionale n. 18/1996, come modificato dall'art. 14, comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) U.P.B. 52.2.280.1.1 - capitolo 550;
- b) U.P.B. 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- c) U.P.B. 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4 dell'art. 56 della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 22, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.280.1.654 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 17 febbraio 2004

ILLY

04R0202

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2004, n. 1.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 12 del 3 febbraio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Quadro finanziario di riferimento

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2004, comprensivo delle operazioni a carico dello Stato e della ristrutturazione di passività preesistenti, è fissato, in termini di competenza, in € 1.033.712.957,00.

Art. 2.

Rifinanziamenti e fondi speciali

1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione», è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio 2004, sono determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 nelle misure indicate nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d'investimento.

3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell'esercizio.

Art. 3.

Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 «Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127».

1. Il titolo della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30, come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, è così sostituito: «Interventi per favorire l'attuazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127».

2. L'art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30, come modificata dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, è così sostituito:

«Art. 1 (*Finalità*). 1. La regione, al fine di rispondere alle varie e complesse problematiche poste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e in armonia con i principi di cui agli articoli 4 e 54 dello statuto, promuove e realizza seminari e corsi di aggiornamento per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti degli enti locali, nonché interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione a favore dei comuni.

2. Per la realizzazione dei seminari e dei corsi di cui al comma 1 la giunta regionale si avvale di Università, istituti e centri di studio particolarmente qualificati, con i quali stipula apposite convenzioni.»

3. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in € 200.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0005 «Interventi indistinti a favore degli enti locali» del bilancio di previsione 2004.

Art. 4.

Interventi regionali per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

1. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l'erogazione di contributi a favore di unioni di comuni costituite per un periodo non inferiore a cinque anni, di cui all'art. 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai comuni.

2. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l'erogazione di contributi a favore di gestioni associate costituite dai comuni per un periodo non inferiore a cinque anni, nelle forme previste dagli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai comuni.

3. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l'erogazione dei contributi a favore dei comuni che agiscono in forma associata per mezzo e/o all'interno delle comunità montane per un periodo non inferiore a cinque anni, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi svolti dalle stesse.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati dalla giunta regionale previo parere della conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e della competente commissione consiliare.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)»;

b) l'art. 5 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003».

6. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che conservano la loro validità e sono portati a termine secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla previgente normativa.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in € 1.000.000,00 per le finalità di cui al comma 1, in € 1.000.000,00 per le finalità di cui al comma 2 e in € 1.000.000,00 per le finalità di cui al comma 3, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0007 «Trasferimenti agli enti locali per investimenti» del bilancio di previsione 2004.

Art. 5.

Intervento a favore del comune di Malborghetto-Valbruna

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo fino a un massimo di € 1.000.000,00 al comune di Malborghetto-Valbruna (Udine), colpito dall'alluvione dell'agosto 2003, da destinare alla ricostruzione del campanile della chiesa parrocchiale in frazione Ugovizza.

2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 si applicano le modalità previste dalla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche».

3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse allocate nell'u.p.b. U0224 «Interventi strutturali nel campo della solidarietà» del bilancio di previsione 2004.

Art. 6.

Disposizioni per il personale regionale assegnato a strutture situate al di fuori della regione

1. Al personale regionale residente nel Veneto, assegnato ad una sede di servizio situata fuori dal territorio della Regione ma nell'ambito del territorio nazionale, spetta un rimborso spese forfettario correlato agli indici del costo della vita della città in cui si trova la sede di assegnazione (u.p.b. U0017 «Oneri per il personale»).

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina la durata e il trattamento economico di cui al comma 1.

Art. 7.

Modifiche dell'art. 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Nell'ambito della segreteria del Presidente del consiglio regionale può essere individuata la posizione di vicario del relativo responsabile cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3-bis dell'art. 16.».

Art. 8.

Modifica all'art. 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 «Istituzione del Difensore civico» e dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 «Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori».

1. All'art. 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, è inserito, dopo il comma 2, il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Al difensore civico si applica quanto previsto dal comma 4-ter dell'art. 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione», intendendosi sostituito il termine presidente delle commissioni consiliari con difensore civico».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42, è aggiunto il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Al pubblico tutore dei minori si applica quanto previsto dal comma 4-ter dell'art. 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, intendendosi sostituito il termine «Presidente delle commissioni consiliari» con «pubblico tutore dei minori».

Art. 9.

*Modifica dell'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1997 n. 5
«Trattamento indennitario dei consiglieri regionali»*

1. All'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale, nella percentuale e nelle modalità stabilite dall'ufficio di presidenza, alle votazioni consiliari, è operata una trattenuta stabilita dall'ufficio di presidenza medesimo.».

Art. 10.

Contributi a favore dei consorzi e delle cooperative di pesca che esercitano attività di mitilicoltura nelle acque interne della Regione Veneto

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dei consorzi e delle cooperative di pesca che esercitano attività di mitilicoltura nelle acque interne della Regione del Veneto, a parziale ristoro dei danni subiti a causa delle gravi morie di mitili (*Mytilus galloprovincialis*) verificatesi nelle acque lagunari della Regione del Veneto durante il periodo estivo 2003. A tal fine la giunta regionale determina, sentita la competente commissione consiliare, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in € 1.000.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie allocate nell'u.p.b. U0034 «Servizi integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca» del bilancio di previsione 2004.

3. Gli effetti del presente articolo sono subordinati all'acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

Art. 11

Programma di zonazione vitivinicola regionale

1. Al fine di migliorare i livelli qualitativi delle produzioni vitivinicole e consolidare i livelli di commercializzazione delle stesse, la giunta regionale approva un programma triennale di zonazione delle aree viticole interessate dalle denominazioni d'origine.

2. La giunta regionale determina sentita la competente commissione consiliare, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei consorzi di tutela delle denominazioni che hanno fatto richiesta e nel limite delle disponibilità di cui al comma 4, prevedendo una compartecipazione finanziaria fino ad un massimo del 70 per cento della, spesa complessiva per la realizzazione della zonazione. la restante quota è a carico del consorzio beneficiario.

3. Il coordinamento tecnico e scientifico nonché la realizzazione della zonazione delle aree viticole è affidato all'azienda regionale Veneto agricoltura che assicura la messa a disposizione dei dati, secondo i criteri dettati dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione n. 45 del 1996 (96/C 45/06).

4. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in € 400.000,00 per l'esercizio 2004 e in € 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0040 «Interventi strutturali nel settore delle colture» del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.

Art. 12.

Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 «Norme per la tutela e la valorizzazione delle produzioni orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali».

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, sono aggiunte alla fine le parole «e della produzione e del commercio di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite».

2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è abrogata.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. L'attività di produzione e di commercio di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite è comunque sottoposta alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1164.».

4. Agli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi, previsti dall'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, quantificati in € 10.000,00 per l'esercizio 2004 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0039 «Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole».

Art. 13.

Contributi a favore dei consorzi di bonifica, per l'emergenza siccità

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere, ai consorzi di bonifica, un contributo straordinario sulle maggiori spese sostenute per l'utilizzo della energia elettrica necessaria per l'esercizio degli impianti irrigui, a seguito degli eventi eccezionali siccitosi verificatisi nell'estate 2003

2. La giunta regionale determina le modalità di presentazione delle domande e della documentazione relativa alle maggiori spese sostenute e comprovate dai bilanci consuntivi, nonché i criteri di ripartizione del contributo di cui al comma 1 tra i consorzi di bonifica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in € 1.000.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0091 «Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica» del bilancio di previsione per l'esercizio 2004.

Art. 14.

Indennizzi per le infezioni di fuoco batterico delle pomacee

1. Al fine di sostenere i redditi delle imprese agricole e di quelle svolgenti attività vivaistica i cui impianti arborei sono stati interessati dall'infezione di «*Erwinia amylovora*», fuoco batterico delle pomacee, è concesso un aiuto per indennizzare mancati redditi e i maggiori oneri conseguenti ai provvedimenti restrittivi dell'attività disposti dall'autorità fitosanitaria.

2. L'aiuto è concesso nella misura massima dell'ottanta per cento dei danni indiretti subiti dall'azienda ed interviene quando l'incidenza del danno sull'attività economica dell'impresa è almeno pari o superiore al trenta per cento.

3. Per far fronte all'onere di cui al presente articolo è previsto uno stanziamento di € 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2004 (u.p.b. U0039 «Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole»).

4. L'attuazione del presente articolo è subordinata all'acquisizione del parere di conformità da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 88 del trattato.

Art. 15.

Contributo straordinario per le spese di primo insediamento a Verona dell'Authority nazionale per la sicurezza alimentare

1. Per le spese di primo insediamento nel comune di Verona dell'Authority nazionale per la sicurezza alimentare, la giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di € 1.000.000,00 (u.p.b. U0046 «Servizi alle imprese e alla collettività rurale»).

2. Le modalità per l'erogazione del contributo sono definite con apposito protocollo di intesa tra la giunta regionale e gli enti interessati.

Art. 16.

Piano di monitoraggio per la ricerca di aflatossine nel latte

1. Al fine di aumentare il livello della qualità di sicurezza del latte e dei prodotti lattiero caseari esitati al consumo umano, la giunta regionale per il tramite della associazione regionale produttori latte e degli enti strumentali della regione, predispone, nell'ambito del piano triennale per la sicurezza alimentare, un progetto di monitoraggio per la ricerca di aflatossine da effettuarsi presso le aziende produttrici di latte.

2. La giunta regionale è autorizzata a concedere aiuti nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili per le analisi di laboratorio previste dal progetto di cui al comma 1.

3. La giunta regionale emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un disciplinare che stabilisce criteri e sistemi di controllo al fine di garantire la salubrità degli alimenti destinati alle persone e anche agli animali.

4. Viene istituito un fondo apposito per la ricerca finalizzata a stabilire e prevenire fattori di rischio nel sistema alimentare.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di € 200.000,00 per l'anno 2004 (u.p.b. U0031 «Servizi a favore delle produzioni zootecniche»).

Art. 17.

Modifica della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 «Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio e disposizioni in materia di basi informative territoriali"».

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificato dall'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. I comuni provvedono alla realizzazione di una base dati contenente le informazioni associate:

a) alle indicazioni progettuali del proprio strumento urbanistico generale vigente;

b) alle invarianti di natura paesistica, ambientale e storico-monumentale in conformità agli obiettivi e indirizzi urbanistici regionali, espressi dalla pianificazione di livello superiore e dalla comunità locale.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Gli Enti di gestione delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" e successive modificazioni e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modificazioni, provvedono alla realizzazione di una base dati contenente le informazioni associate agli strumenti di pianificazione previsti per le singole aree protette.»

3. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificato dall'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, è sostituito dal seguente:

«2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva le specifiche tecniche per la costituzione delle basi dati previste ai commi 1 e 1-bis.»

4. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come modificato dall'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, dopo le parole: «fino a 15.000 abitanti» sono inserite le parole «e gli Enti di gestione di cui al comma 1-bis»; dopo le parole: «base dati» sono sopresse le parole: «di cui al comma 1 e connesse spese per consulenze tecniche».

5. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo, quantificati in € 200.000,00 per l'esercizio 2004, si provvede con le risorse allocate all'u.p.b. U0085 «Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio» del bilancio di previsione 2004.

Art. 18.

Spese per l'attuazione del sistema informativo territoriale

1. La giunta regionale, in armonia con gli obiettivi programmatici e secondo le finalità previste dal «Terzo programma di attuazione» approvato ai sensi della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 «Formazione della Carta tecnica regionale», promuove la creazione e lo sviluppo del Sistema informativo territoriale (SIT) che si relaziona con il Sistema informativo regionale del Veneto (SIRV), strumento informativo e informativo finalizzato alla raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni relative agli aspetti fisici e morfologici, ambientali e socio-economici dei dati territoriali.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in € 150.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte per € 75.000,00 con le risorse allocate all'u.p.b. U0085 «Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio» e per € 75.000,00 con le risorse allocate all'u.p.b. U0087 «Interventi per l'assetto territoriale» del bilancio di previsione 2004.

Art. 19.

Partecipazione regionale ad una costituenda società per favorire la realizzazione e la gestione dell'area ecologicamente attrezzata di Porto Marghera

1. La giunta regionale è autorizzata a partecipare, tramite la finanziaria regionale Veneto sviluppo S.p.a., alla costituenda società mista a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione paritaria e complessivamente maggioritaria del comune di Venezia e della regione, al fine di promuovere la bonifica del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, individuato ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la realizzazione di infrastrutture per l'area produttiva di Porto Marghera, nonché la sua gestione quale area ecologicamente attrezzata, per migliorare gli standard ambientali di processo e di prodotto, anche mediante processi integrati di trattamento e recupero di rifiuti industriali e materie seconde.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la società promuove:

a) la realizzazione di impianti ed infrastrutture;

b) la predisposizione e l'integrazione di studi tecnici e ricerche di mercato sulle tecnologie utili e convenienti per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica dell'area e per i servizi ambientali in generale;

c) la progettazione e realizzazione di singoli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione delle aree;

d) la stipula di convenzioni con la Regione del Veneto per la predisposizione e la realizzazione di particolari programmi o progetti di attività riguardanti il sito di Porto Marghera;

e) la partecipazione della popolazione alle scelte da attuare a Porto Marghera, attraverso forme di coinvolgimento che assicurino l'informazione e la consultazione, secondo la metodologia ed i principi di Agenda 21.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in € 100.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse allocate all'u.p.b. U0065 «Partecipazione al capitale sociale» del bilancio di previsione 2004.

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 «Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti commi 2-bis, 2-ter e 2-quater:

«2-bis. Il diritto proporzionale annuo anticipato, per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area delle concessioni con meno di cinquanta milioni di litri all'anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento.

2-ter. Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1, un diritto proporzionale pari a € 0,65 per ogni metro cubo di acqua minerale e suoi derivati prodotti.

2-quater. La giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità di pagamento e i relativi adempimenti in capo ai concessionari, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3-bis».

2. I proventi di cui al comma 2-bis e 2-ter dell'art. 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, come introdotti dal comma 1, sono introitati nell'u.p.b. E0041 «Canoni e fitti» del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006 e devono essere impegnati dalla giunta regionale prioritariamente con riferimento ai progetti riguardanti la conservazione e la ricarica delle falde acquifere nonché a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti.

3. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 17 e nel comma 3 dell'art. 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole «della portata» sono sostituite dalle parole «dei volumi».

4. La lettera b) del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, è così modificata:

«b) la durata della concessione, determinata in rapporto dell'entità degli impianti programmati e comunque non superiore a 21 anni. La giunta regionale è delegata ad assumere criteri e modalità per raccordare la temporalità delle concessioni in essere a quella prevista per le nuove.»

5. Nell'art. 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6-bis:

«6-bis. Al fine di incentivare l'imbottigliamento e la commercializzazione in contenitori di vetro, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità d'acqua assunta come base di calcolo per la determinazione del diritto proporzionale:

a) il novanta per cento della quantità d'acqua che viene commercializzata in contenitori di vetro;

b) l'intera quantità d'acqua somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico;

Le detrazioni di cui alla lettera a) saranno ammesse sulla base delle risultanze delle scritture contabili aziendali.»

6. Nel comma 1 dell'art. 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, dopo le parole «e termali» aggiungere «o altra struttura regionale».

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi 2-bis ed 2-ter:

«2-bis. Al fine di tutelare le falde acquifere e di programmare l'ottimale utilizzo della risorsa acqua, la giunta regionale è autorizzata a promuovere uno studio particolareggiato sullo stato e sulla dinamica degli acquiferi regionali, i cui esiti sono comunicati alle Autorità di bacino idrografico competenti.

2-ter. Fino all'acquisizione delle risultanze dello studio di cui al comma 2-bis, sono sospese le istruttorie delle istanze di ricerca o di derivazione di acque sotterranee per qualsiasi tipologia di uso, presentate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge; tali disposizioni non si applicano, oltre che alle acque minerali e termali, alle istanze per uso potabile e antincendio avanzate da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati qualora relative ad aree nomi servite da acquedotto nonché alle istanze per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. La giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua i criteri, gli indirizzi e gli strumenti anche finanziari per l'ottimale gestione della falda acquifera e per il corretto uso, il risparmio e la tutela delle acque sotterranee.»

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, tutte le derivazioni di acque sotterranee devono essere dotate di idonei strumenti per la misura dei volumi utilizzati; il disciplinare che regola la concessione di derivazione deve indicare le caratteristiche di detta strumentazione e le modalità di comunicazione o visura dei dati misurati per cui il concessionario deve attenersi.

4. Dopo il comma 3 dell'art. 84, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Al fine di assicurare una puntuale presenza sul territorio e di garantire un servizio improntato ai criteri dell'efficienza ed economicità, la giunta regionale può attribuire ad altri enti la gestione e la manutenzione dei beni del demanio idrico, definendo a tal fine, con apposito provvedimento, sentita la competente commissione consiliare, le modalità e le condizioni di esercizio cui tali enti devono attenersi nell'attività di gestione e manutenzione.»

5. Dopo il comma 4 dell'art. 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente comma 4-bis:

«4-bis. Fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» e successive modifiche e integrazioni, il titolare di una o più autorizzazioni di passo carrabile per l'accesso da bene del demanio idrico al fondo, limitatamente alla prima autorizzazione, ha titolo all'esenzione dal pagamento del canone di cui al comma 1, a fronte del pagamento di una quota fissa annuale di € 20,00.»

6. Agli oneri necessari per l'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse allocate all'u.p.b. U0102 «Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo».

Art. 22.

Interventi per il risanamento del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino

1. Al fine di dare soluzione ai problemi ambientali del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino, la giunta regionale promuove l'esecuzione delle seguenti attività:

a) completamento del censimento per l'individuazione di tutte le fonti di inquinamento;

b) monitoraggio costante qualitativo quantitativo delle acque superficiali e di quelle di falda;

c) prevenzione ed abbattimento degli inquinanti nei processi produttivi e di quelli relativi alla produzione conciaria in particolare;

d) interventi di miglioramento dell'efficacia di depurazione degli scarichi mediante il miglioramento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione sia pubblici che privati;

e) riduzione dell'utilizzo di acque di falda per uso industriale, compresi gli interventi per favorire il riciclo ed il riutilizzo di acqua nei processi industriali;

f) interventi di riqualificazione ambientale, compresa la bonifica delle discariche per fanghi di depurazione esistenti nel bacino e dei corsi d'acqua interessati;

g) interventi di sperimentazione, compresa la realizzazione di iniziative tecnologiche ed impianti pilota.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la giunta regionale è autorizzata a:

a) tenere in particolare evidenza nei finanziamenti delle leggi regionali di settore le domande che rientrano nelle finalità di cui al comma 1;

b) promuovere la stipula di un apposito Accordo integrativo all'accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche (APQ2), sottoscritto dalla Regione del Veneto e dai Ministeri competenti in data 23 dicembre 2002;

c) promuovere la stipula di un protocollo d'intesa tra la regione, le province interessate, le autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) competenti territorialmente, le associazioni di categoria, che definisca il programma degli interventi urgenti e di relativi impegni delle parti per il triennio 2004-2006.

3. Per i fini del presente articolo è autorizzata la spesa di € 5.000.000,00 per anno, nel triennio 2004-2006 (u.p.b. U0117 «Fognature ed impianti di depurazione»).

Art. 23.

Redazione di un Master plan per il coordinamento degli interventi in materia di salvaguardia del territorio, recupero e protezione ambientale

1. La Regione del Veneto, nella consapevolezza che la questione ambientale è strettamente connessa alla questione sociale ed economica, per cui va affermata un'idea di sostenibilità che assume la dimensione sociale e quindi la qualità della vita come cardine dell'equilibrio ambiente-economia, assume come strumento di intervento la programmazione globale degli interventi di salvaguardia del territorio e di recupero e protezione ambientale diretti in particolare alla tutela del sistema idro-geologico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale adotta, sentite le competenti commissioni consiliari, un Master plan che deve interessare la riorganizzazione globale della gestione del territorio ivi compresa la gestione del ciclo integrato dell'acqua e relaziona periodicamente alle competenti commissioni consiliari sullo stato di attuazione.

3. Il Master plan deve prevedere un'organizzazione di progetto che costituirà la struttura di lavoro operativo, di coordinamento, di verifica e di controllo delle attività di piano, definendo poi le attività previste e i relativi programmi temporali.

4. Il Master plan deve, inoltre, rapportarsi organicamente con tutti i piani, progetti ed iniziative in corso o previsti da enti regionali, di bonifica o da enti locali che possono ragionevolmente avere connessioni con gli obiettivi sopra definiti.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in € 200.000,00 per l'anno 2004 si provvede con i proventi derivanti dalla gestione del demanio idrico (u.p.b. U0102 «Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo»).

Art. 24.

Nuove norme per la disciplina della attività di cava

1. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 «Norme per la disciplina di cava» e fino all'approvazione del Piano regionale per le attività di cava (PRAC), il parere espresso dall'amministrazione provinciale attraverso la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava (CTPAC) nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le nuove attività di cava e per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.

2. Non sono consentite autorizzazioni o concessioni di cava o miglioramento fondiario con asporto di materiale, sulle aree interessate dalla presenza di dune fossili soggette a tutela paesaggistica, così come indicate sulla tavola 2 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ed ubicate nei comuni di Ariano Polesine, Porto Viro, Rosolina. Le concessioni od autorizzazioni in atto, per la parte relativa a tali aree, sono revocate a far data dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando per i titolari l'obbligo alla ricomposizione ambientale, da effettuarsi con le modalità indicate dalla direzione regionale competente e prescritte dalla giunta regionale.

3. I lavori di miglioramento fondiario autorizzati senza termini di scadenza temporale, devono essere ultimati entro e non oltre il 30 settembre 2004. In caso di mancata ultimazione dei lavori l'autorizzazione comunque decade.

4. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo quantificati in € 100.000,00 si fa fronte, con le risorse allocate all'u.p.b. U0006 «Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali».

Art. 25.

Fondo di rotazione per interventi urgenti di protezione civile

1. È istituito un fondo di rotazione finalizzato ad accelerare le procedure di pagamento delle somme dovute dalla regione, nel settore della protezione civile, per le quali non sussiste, in tutto o in parte, immediata disponibilità finanziaria, da allocare all'u.p.b. U0120 «Azioni a sostegno dei volontariato».

2. La giunta regionale destina le risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 per il rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato nonché dai datori di lavoro dei soggetti che hanno partecipato all'attività di protezione civile, a seguito di eventi calamitosi.

3. Le somme utilizzate per le finalità di cui ai commi 1 e 2, e per le quali sia intervenuto successivamente il previsto finanziamento dello Stato, sono riassegnate al fondo di cui al comma 1.

4. La struttura regionale competente in materia di protezione civile provvede al monitoraggio dei pagamenti effettuati, tenendo separati quelli finanziati con il fondo di cui al comma 1 da quelli finanziati dallo Stato.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in € 50.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0120 «Azioni a sostegno del volontariato» del bilancio di previsione per l'esercizio 2004.

Art. 26.

Definizione agevolata del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1. In applicazione dell'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», gli interessi e le sanzioni dovuti fino al 31 dicembre 2001 dagli enti pubblici e dalle società ad integrale capitale pubblico, esercenti attività di discarica autorizzata, per l'omesso versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, a seguito di procedure di accertamento, possono essere definiti con il versamento del tributo omesso e degli interessi moratori vincolati al tasso legale, vigente all'entrata in vigore della presente legge, con maturazione giorno per giorno, purché il pagamento avvenga entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo presentano una domanda alla struttura competente, chiedendo la definizione secondo quanto previsto nel comma 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

Sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR)

1. Per il completamento delle opere connesse alla realizzazione del primo stralcio del Sistema ferroviario metropolitano regionale è autorizzata nel triennio 2004/2006 una spesa complessiva pari ad € 113.000.000,00 ripartita in € 40.000.000,00 per il 2004, € 38.000.000,00 per il 2005 e € 35.000.000,00 per il 2006 (u.p.b. U0133 «Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR»).

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applica la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche».

Art. 28.

Modifica dell'art. 30 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003»

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003» le parole «entro il 31 dicembre 1997» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 1998» e le parole «30 settembre 2003» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2004».

Art. 29.

Disposizioni relative al termine previsto dal comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 «Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale» e successive modificazioni.

1. Per l'anno 2003 il termine di novanta giorni previsto dal comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, così come modificato dall'art. 7 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 16, è fissato al 31 luglio 2004.

Art. 30.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 «Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti» e successive modificazioni.

1. Al quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8, dopo le parole «per il porto marittimo di Chioggia» sono inserite le parole «e per il porto fluvio-marittimo in località Cà Cappello-Porto Levante».

Art. 31.

Modifica della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 «Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti» in materia di trasferimento merci su rotaia.

1. All'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8, come da ultimo modificato dall'art. 64 della legge regionale, 14 gennaio 2003, n. 3, è aggiunto in fine il seguente comma:

«In attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale nel settore del trasporto delle merci, per sviluppare il trasporto combinato, con particolare riferimento al vettore ferroviario, la giunta regionale è autorizzata a promuovere accordi di programma con i soggetti gestori di porti ed interporti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e con i soggetti privati interessati, per favorire il trasferimento delle merci dal vettore stradale a quello ferroviario. Nell'ambito di detti accordi di programma, da sottoscrivere ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 «Nuove norme sulla programmazione», vengono definite la natura degli interventi da realizzarsi nell'ambito dei porti e degli interporti, l'entità del contributo regionale, le modalità di erogazione delle risorse ed i tempi di attuazione delle iniziative.».

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di € 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006 (u.p.b. U0129 «Interventi strutturali nella logistica per i trasporti»).

Art. 32.

Prestazioni socio-sanitarie per l'assistenza di persone non autosufficienti in strutture residenziali accreditate

1. Le prestazioni sanitarie per l'assistenza di persone non autosufficienti in strutture residenziali accreditate, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) e gestite da istituzioni pubbliche o private, sono a carico dell'azienda U.L.S.S. nella quale la persona risulta iscritta al momento dell'ingresso, indipendentemente dalla variazione dell'iscrizione anagrafica successivamente intervenuta a termini di legge o regolamento.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono determinate dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

3. Per le prestazioni sociali si applica l'art. 13-bis della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 «Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996-1998» e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche nei confronti delle persone provenienti da aziende U.L.S.S. e da comuni situati al di fuori del territorio regionale.

5. Congiuntamente alle procedure di accreditamento previste dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» le associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore socio sanitario, entro il primo semestre di ciascun anno a valere per l'esercizio successivo, possono proporre alla giunta regionale un elenco di servizi di benessere strutturali, ambientali e personali ulteriori a quelle ordinariamente dovute, come previste nella Carta dei servizi di ciascuna struttura residenziale accreditata, nonché i corrispettivi applicabili, da erogarsi a richiesta di parte e con onere a carico totale ed esclusivo dell'interessato, secondo un contratto tipo da stipularsi con l'ente gestore proponente.

6. La giunta regionale definisce annualmente, in riferimento all'esercizio successivo, l'elenco delle prestazioni e dei corrispettivi di riferimento e approva, altresì, il contratto tipo di cui al comma 5, con esclusione di oneri a carico del bilancio regionale; agli attuali ospiti delle strutture residenziali accreditate si applicano le condizioni di miglior favore.

7. Al fine di agevolare la composizione del contenzioso giudiziario pendente nel settore socio sanitario la giunta regionale concede contributi straordinari finalizzati a favorire l'iniziativa delle parti volta a definire in via transattiva le controversie, secondo i criteri indicati ai commi 1, 2, 3 e 4.

8. La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare con proprio provvedimento definisce criteri e modalità per l'erogazione dei contributi straordinari di cui al comma 7.

9. Per l'attuazione del comma 7 si utilizzano le risorse allocate nell'u.p.b. U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006.

Art. 33.

Criteri di accesso per gli interventi rivolti, alle persone non autosufficienti

1. L'accesso alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche di carattere assistenziale e socio-sanitario escluso l'accesso al contributo sanitario nelle strutture extra ospedaliere, destinate dalla Regione del Veneto a beneficio di persone in condizioni di non autosufficienza, accertata secondo la normativa regionale vigente, è operata in riferimento alla situazione economica del nucleo familiare in cui vive la persona medesima così come definita dai parametri ISEE stabiliti, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 «Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59, comma 51; della legge 27 dicembre 1997, n. 449» e successive modifiche; nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche.

2. L'accesso alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche regionali a favore di persone disabili, è operata in riferimento alla situazione economica della singola persona disabile determinata ai sensi dell'art. 1-bis; comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999.

3. La giunta regionale, al fine dell'ammissione alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche di cui al presente articolo, stabilisce, con proprio provvedimento, sentita la competente commissione regionale, i limiti e le fasce di: reddito dei richiedenti per l'accesso ai benefici.

4. Le agevolazioni e le provvidenze di cui al presente articolo si conformano a criteri di eguaglianza e non discriminazione nell'accesso nonché di progressività rispetto al reddito.

Art. 34.

Indirizzi per l'assistenza delle persone non autosufficienti

1. Al fine di accelerare il processo di superamento della inappropriatazza dei ricoveri ospedalieri per le persone anziane non autosufficienti nonché per far fronte al fabbisogno di posti letto per i non autosufficienti, la giunta regionale definisce, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la nuova programmazione della residenzialità extraospedaliera per le persone anziane non autosufficienti applicando i seguenti criteri e principi:

a) dare indirizzi per la realizzazione di un sistema integrato di servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali in grado innanzitutto di assicurare a livello locale la permanenza della persona nel proprio domicilio e nel proprio contesto sociale e familiare;

b) garantire la libera scelta del cittadino nella individuazione delle strutture residenziali più adeguate a rispondere al bisogno di assistenza;

c) programmare l'offerta in relazione al fabbisogno, anche sulla base di indicatori demografici, ai fini di una omogenea distribuzione dei servizi territoriali, assegnando alle aziende U.L.S.S. sottoparametro, i posti letto di residenzialità extraospedaliera anziani e disabili per il raggiungimento dei livelli previsti, e confermando la dotazione delle altre, consentendo la sostituzione dei posti resisi liberi per decesso o per trasferimento a favore dei residenti;

d) riconoscere per l'anno 2004 un aumento pari al 3,50 per cento della valorizzazione delle quote di rilievo socio-sanitario destinate all'assistenza residenziale, rispetto agli importi fissati nel 2003;

e) riconoscere un numero di posti letto di residenzialità autorizzabili, non convenzionabili, fino ad un massimo del 10 per cento dei posti letto effettivi;

f) incentivare ed indirizzare gli enti gestori per la realizzazione, in forma associata, dei servizi amministrativi, tecnici ed economici, al fine di conseguire economie di scala nella gestione;

g) nelle aree montane i parametri regionali che orientano la programmazione prevedono la deroga dagli standard strutturali minimi di ciascun centro di servizio, al fine, di consentire una maggiore aderenza al principio della prossimità territoriale fra cittadini-ospite e strutture residenziali.

2. Nelle aziende U.L.S.S. nelle quali il rapporto tra il territorio di comunità montane ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni, e l'intero territorio aziendale, supera il 60 per cento e nelle quali inoltre l'indice di invecchiamento, dato dal rapporto tra popolazione residente di età superiore ai 65 anni e popolazione generale, supera il 20 per cento, i parametri per il calcolo del fabbisogno di posti letto per anziani non autosufficienti vengono adeguati come segue:

a) più 0,5 per cento per anziani da 65 a 75 anni;

b) più 1 per cento per anziani oltre i 75 anni.

3. L'attuazione della programmazione di cui al comma 1 avviene sulla base della programmazione locale contenuta nel Piano di Zona.

4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo, pari ad € 12.000.000,00, si fa fronte mediante imputazione all'u.p.b. U0148 «Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia», previa riduzione di pari importo dell'u.p.b. U0140 «Obiettivi di piano per la sanità».

Art. 35.

Disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio sanitari

1. L'erogazione delle prestazioni assistenziali e riabilitative nelle strutture semiresidenziali a favore dei disabili fisici o psichici, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», non è soggetta a compartecipazione della spesa sociale (u.p.b. U0152 «Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane»).

Art. 36.

Contributi per l'adeguamento e la realizzazione di strutture, impianti e arredi nel settore socio-sanitario

1. Al fine di garantire gli standard di cui all'art. 10 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali», la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale *una tantum* fino all'ottanta per cento della spesa riconosciuta, nonché contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi per la durata di dieci anni, per l'intero ammontare della spesa riconosciuta, per l'adeguamento e la realizzazione delle strutture, degli impianti tecnologici e degli arredi del settore socio-sanitario, dei disabili e dei minori, con esclusione degli asili nido.

2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati non profit di cui all'art. 128, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

3. La giunta regionale, in attuazione degli atti di programmazione socio-sanitaria regionale, determina, sentita la competente commissione consiliare, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande nonché per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) ripartizione dei contributi per ambiti territoriali omogenei coincidenti con quelli delle Aziende U.L.S.S., in applicazione dei criteri di programmazione;

b) concessione dei contributi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche.

4. La giunta regionale, con cadenza triennale, sulla base degli atti di programmazione socio-sanitaria, determina la ripartizione annuale delle risorse disponibili per i settori relativi agli anziani non autosufficienti ai disabili e ai minori, con esclusione degli asili nido, riservando una quota fino al 10 per cento della disponibilità, a favore delle strutture innovative o per situazioni di emergenza.

5. Alla realizzazione degli interventi nonché alle procedure relative alla concessione ed erogazione dei contributi si applica la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche».

6. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture o il rinnovo di autorizzazione per strutture già autorizzate devono indicare che l'opera è stata realizzata con il contributo regionale e che, in caso di modificazione d'uso della struttura nei dieci anni successivi al rilascio dell'autorizzazione, è necessario il nullaosta preventivo della giunta regionale.

7. In applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di € 20.000.000,00 per ciascuno degli esercizi del triennio 2004-2006, nell'u.p.b. U0154 «Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane» del bilancio di previsione 2004, distinta in:

a) contributo *una tantum* fino all'ottanta per cento della spesa per l'adeguamento e la realizzazione delle strutture, degli impianti tecnologici e degli arredi del settore anziani non autosufficienti, della disabilità e dei minori, con esclusione degli asili nido;

b) fondo di rotazione per l'adeguamento e la realizzazione delle strutture, degli impianti tecnologici e degli arredi del settore anziani non autosufficienti, della disabilità e dei minori, con esclusione degli asili nido.

8. Sono abrogati:

a) le lettere c), d), e), f), g) del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 «Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane», come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45;

b) l'art. 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 «Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984» come modificato dall'art. 32 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3;

c) la legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 «Interventi regionali per la realizzazione e riqualificazione di strutture educativo-assistenziali» e successive modificazioni;

d) gli articoli 1, 2, 3 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 26 «Provvidenze straordinarie a favore delle persone anziane» come modificata dall'art. 5 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37;

e) l'art. 11 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione, per l'anno finanziario 1993»;

f) l'art. 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994».

Art. 37.

Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».

1. Dopo il comma 9 dell'art. 26 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è inserito il seguente comma 9-bis:

«9-bis. I programmi e i progetti di cui al comma 9 possono comprendere e riguardare anche beni immobili realizzati e/o da realizzare e mobili durevoli da acquisire mediante locazione finanziaria. In tal caso il finanziamento viene commisurato al valore dei beni o alla somma della quota capitale dei canoni di locazione.»

Art. 38.

Rapporti con l'organizzazione mondiale della sanità (OMS)

1. I costi per la gestione e il funzionamento della sede OMS a Venezia sono imputati alla u.p.b. U0021 «Gestione dei beni mobili» e alla u.p.b. U0025 «Beni ed opere immobiliari» liberando così le risorse della quota del fondo sanitario impiegata finora per tale finalità (u.p.b. U0140 «Obiettivi di piano per la sanità»).

Art. 39.

Disposizioni in materia di poli ospedalieri unici

1. In attuazione della programmazione, al fine di pervenire a soluzioni idonee a garantire qualità, efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi sanitari ed ospedalieri, la realizzazione dei poli ospedalieri unici è proposta dalla giunta regionale sentita la conferenza dei sindaci dell'U.L.S.S. interessata e sottoposta a parere della competente Commissione consiliare (u.p.b. U0145 «Patrimonio sanitario mobiliare ed immobiliare»).

Art. 40.

Realizzazione di un centro regionale sulla sclerosi multipla

1. La giunta regionale è autorizzata ad avviare uno specifico progetto finalizzato alla realizzazione di un centro regionale sulla sclerosi multipla e sclerosi laterale amiotrofica.

2. Il progetto di cui al comma 1 prevede l'accoglienza residenziale delle persone bisognose di assistenza sino alla copertura massima della disponibilità della struttura.

3. Agli oneri del presente articolo si fa fronte mediante le risorse allocate all'u.p.b. U0140 «Obiettivi di piano per la sanità».

Art. 41.

Modifica degli articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 «Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo Doman o Vojta», come modificata dalla legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41.

1. Nel titolo della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 come modificato dall'art. 10, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 dopo le parole «o Vojta» sono aggiunte le parole «o Fay».

2. All'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 come modificato dall'art. 10 comma 2 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 dopo le parole «o Vojta» sono aggiunte le parole «o Fay».

3. All'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 come modificato dall'art. 10 comma 3 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 dopo le parole «o Vojta» sono aggiunte le parole «o Fay».

Art. 42.

Contributi per la sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all'amianto e CVM

1. La Regione del Veneto interviene con un contributo di € 150.000,00 per la prosecuzione gratuita della sorveglianza sanitaria degli ex esposti, anche successivamente alla pubblicazione del report finale della sperimentazione ultimata nel 2002.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0140 «Obiettivi di piano per la sanità».

Art. 43.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».

1. Il comma 1 dell'art. 11 «Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini» della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è così sostituito:

«1. La Regione del Veneto assicura e garantisce la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari, i medesimi diritti sono estesi anche ai cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che hanno avuto l'ultima residenza italiana in un comune del Veneto e si trovano in temporaneo soggiorno sul territorio veneto.».

Art. 44.

Intervento per la collocazione del frammento della Torre sud dei World Trade Center

1. La Regione del Veneto promuove e sostiene la realizzazione del progetto per la collocazione del frammento della Torre sud del World Trade Center, donato dal Dipartimento di Stato di New York, presso i giardini delle Porte Contarine in comune di Padova.

2. La giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'affidamento dell'incarico e per la realizzazione del progetto, nonché la quota di contributo straordinario da assegnare al comune di Padova per la valorizzazione e sistemazione dell'area interessata.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in € 1.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0171 «Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto» del bilancio di previsione 2004.

Art. 45.

Interventi regionali per l'arte contemporanea

1. La giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative per la diffusione dell'arte contemporanea nel territorio regionale in applicazione del «Patto per l'arte contemporanea».

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 150.000,00 euro per l'anno 2004 si fa fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti allocati all'u.p.b. U0169 «Manifestazioni e istituzioni culturali» del bilancio di previsione 2004.

Art. 46.

Interventi per le celebrazioni del quarto centenario del taglio del Po di Porto Viro (1604 - 2004)

1. La giunta regionale è autorizzata a predisporre un programma di iniziative per la celebrazione del quarto centenario del taglio del Po di Porto Viro per la valorizzazione degli aspetti idraulici, scientifici, storico-politici e culturali dell'opera.

2. Al fine di cui al comma 1, la giunta regionale nomina un comitato scientifico composto da cinque esperti di cui tre designati dal consiglio regionale.

3. Le funzioni di segretario del comitato scientifico sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di cultura.

4. Ai componenti esterni del comitato scientifico è corrisposta una indennità di partecipazione alle sedute nella misura prevista dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» e successive modificazioni.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in € 250.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0169 «Manifestazioni ed istituzioni culturali» del bilancio di previsione per l'esercizio 2004.

Art. 47.

Costituzione di una fondazione culturale nel comune di Rovigo

1. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione, con il comune di Rovigo e altri soggetti pubblici e privati, di una fondazione di diritto privato, con lo scopo di sviluppare e diffondere la cultura nel comune e nella provincia di Rovigo.

2. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1 è condizionata alla presenza, nel consiglio di amministrazione della fondazione, di un rappresentante della Regione nominato dal Presidente della giunta regionale.

3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di € 100.000,00 (u.p.b. U0169 «Manifestazioni ed istituzioni culturali»).

Art. 48.

Modifiche della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 «Interventi regionali per i patti territoriali» e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13, come modificato dall'art. 29 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,» sono inserite le seguenti parole «e della delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26 "Regionalizzazione dei patti territoriali"».

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13, come modificato dall'art. 29 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, è inserita la seguente:

«d-bis) cofinanziare interventi strutturali con risorse del proprio bilancio o con altre risorse nazionali o comunitarie.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13, come modificato dall'art. 29 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La giunta regionale può finanziare gli interventi di cui alla lettera c), anche prima della sottoscrizione dei protocolli di intesa di cui all'art. 5, purché previsti da vigenti strumenti di programmazione regionali, nazionali e comunitari.

3-ter Al fine di garantire il totale utilizzo dei fondi attribuiti alla regione, le modalità di individuazione e attuazione degli interventi finanziati devono essere compatibili con quelle previste dalla normativa nazionale e comunitaria di settore.».

Art. 49.

Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione»

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, dopo le parole: «o da altri soggetti» sono sopresse le seguenti: «istituzionali».

2. Il comma 3 dell'art. 51 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è sostituito dal seguente:

«3. Alla liquidazione delle spese relative ai residui passivi eliminati, anche per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al comma 2, di cui è data evidenza in apposito allegato del rendiconto generale previsto dall'art. 53, i dirigenti delle strutture regionali competenti assumono, con proprio atto, un impegno sullo stanziamento di competenza del bilancio di previsione annuale del capitolo su cui originariamente è stato assunto l'impegno, e il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria dispone le correlate registrazioni contabili.».

Art. 50.

Ricapitalizzazione della Veneto sviluppo S.p.a. e modifica della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 «Costituzione della Veneto sviluppo S.p.a.».

1. La giunta regionale è autorizzata a procedere alla ricapitalizzazione della Veneto Sviluppo S.p.a. fino all'importo di € 3.000.000,00 (u.p.b. U0065 «Partecipazione al capitale sociale»).

2. All'art. 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, così come modificato dall'art. 5 della legge regionale 20 novembre 2003, n. 31 è aggiunto il seguente comma:

«La giunta regionale è inoltre autorizzata ad approvare aumenti onerosi del capitale sociale della Veneto sviluppo S.p.a. mediante conferimento di partecipazioni al capitale sociale detenute dalla Regione del Veneto in altre società, nell'ambito di un processo di razionalizzazione delle stesse, sentito il parere della competente commissione consiliare ed entro il limite di € 10.000.000,00.».

Art. 51.

Modifiche della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 «Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni».

1. Al comma 6, lettera a), dell'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 35 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, la frase «nel limite massimo rispettivamente del dieci per cento e del venti per cento rispetto all'importo complessivo dell'investimento» è sostituita con «destinati alle attività imprenditoriali agevolate della presente legge».

2. Il comma 6-bis dell'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, come aggiunto dall'art. 35 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, è così sostituito:

«6-bis. Con le disposizioni esecutive di cui all'art. 2, comma 2, la giunta regionale stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di iniziative ammissibili, la durata del finanziamento agevolato nonché le percentuali massime di spesa ammissibile.».

Art. 52.

Contributi alle comunità montane per gli oneri sostenuti per il personale trasferito dai consorzi forestali soppressi ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 «Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane».

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di € 310.500,00 alle comunità montane interessate per gli oneri da queste sostenuti negli anni 2002, 2003, 2004 per il personale trasferito dai consorzi forestali soppressi ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, abrogato dall'art. 18 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 (u.p.b. U0005 «Interventi indistinti a favore degli enti locali»).

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina i criteri per la ripartizione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1 alle comunità montane aventi diritto, tenuto conto, per gli anni 2002 e 2003, della spesa da queste sostenuta per il personale in servizio dei disciolti consorzi forestali, nonché della spesa che le medesime comunità prevedono, allo stesso titolo, di sostenere nell'anno 2004.

Art. 53.

Partecipazione in qualità di socio della Regione del Veneto alla Fondazione la Casa Onlus di Padova

1. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per aderire in qualità di socio alla Fondazione «La Casa» Onlus con sede a Padova cui hanno già aderito la Camera di commercio di Padova, le amministrazioni provinciali di Padova, Rovigo e Venezia, la Banca Popolare Etica, soggetti del terzo settore nonché alcuni comuni veneti, rivolta a rimuovere il disagio abitativo e realizzare iniziative di accoglienza abitativa per la mobilità dei lavoratori, di rientro degli emigrati veneti, di inserimento ed integrazione degli immigrati extra comunitari e delle loro famiglie regolarmente presenti nel territorio.

2. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo, comprensivo dell'adesione, di € 250.000,00 per l'esercizio 2004 (u.p.b. U0079 «Azioni nel campo delle abitazioni»). Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 54.

Gestione dei corsi per l'obbligo formativo

1. A tutti gli enti accreditati in obbligo formativo per la gestione dei corsi in apprendistato è riconosciuto il medesimo parametro di costo orario.

Art. 55.

Modifica della legge regionale 30 ottobre 1990, n. 10 «Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro» e successive modificazioni e integrazioni.

1. All'art. 11 della legge regionale 30 ottobre 1990, n. 10, come integrato dall'art. 37 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti commi:

«4-quater. La giunta regionale, per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa di cui ai comma 4-bis può avvalersi anche di persone o società iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88). In tale ipotesi i beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione professionale, ferma restando la responsabilità degli stessi verso la Regione, presentano apposita attestazione rilasciata dai suddetti soggetti sulla conformità delle spese sostenute alla disciplina regionale, nazionale e comunitaria. Il costo della certificazione è considerato spesa eleggibile e costituisce a tutti gli effetti costo di funzionamento dell'ente beneficiario del finanziamento. La giunta regionale, con apposita deliberazione, determina i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione delle previsioni di cui al presente comma.

4-quinquies. La giunta regionale, per l'esecuzione, anche a campione, dei controlli in loco sul regolare svolgimento di corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi anche di società, associazioni, enti, agenzie, pubblici o privati, di comprovata capacità ed esperienza nel settore dei controlli.

4-sexies. La giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti, per lo svolgimento dei controlli e per la determinazione dell'onere di cui al comma 4-quinquies.».

2. Al comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 30 ottobre 1990, n. 10, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10, le parole «dagli insegnanti del corso» sono sostituite con le parole «da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnanti del corso individuati dal responsabile del corso, sentito il collegio dei docenti.».

Art. 56.

Disposizioni relative alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi».

1. L'ammontare previsto all'u.p.b. U0148 «Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia» è incrementato di € 4.850.000,00 per i contributi in conto gestione di cui all'art. 27 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32.

Art. 57.

Interventi di promozione, sostegno e valorizzazione della scuola veneta

1. La giunta regionale, al fine di concorrere ad elevare la qualità della scuola veneta, in coerenza con il processo di riforma e con gli orientamenti programmatici generali, promuove, favorisce e sostiene iniziative e progetti di ricerca-azione, di formazione-aggiornamento, di sperimentazione didattica, di innovazione tecnologica, di integrazione, di sensibilizzazione, direttamente o in collaborazione con associazioni, enti, istituzioni, università, altri soggetti o istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie, singole o in rete tra loro.

2. La giunta regionale stabilisce annualmente entro il 10 marzo, sentita la competente commissione consiliare, gli indirizzi e i settori d'intervento sui quali articolare le azioni previste dal comma 1.

3. In applicazione degli indirizzi e dei settori d'intervento individuati secondo le modalità stabilite dal comma 2, la giunta regionale approva, anche con più atti deliberativi, il programma delle iniziative.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di € 300.000,00 per l'anno 2004 (u.p.b. U0172 «Interventi per il diritto allo studio»).

Art. 58.

Contributo alla Fondazione studi universitari Vicenza

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza, un contributo straordinario di € 250.000,00 per l'avvio dei nuovi corsi di laurea in Meccatronica e in Micromeccanica in collaborazione con l'Università degli studi di Padova (u.p.b. U0172 «Interventi per il diritto allo studio»).

Art. 59.

Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario

1. La Regione del Veneto, nell'ambito e nelle more della completa applicazione delle norme in materia di diritto scolastico, interviene in favore delle famiglie degli studenti del sistema veneto di istruzione. Per tale finalità, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi:

a) per l'acquisto di libri di testo, in favore degli studenti delle scuole medie e superiori del Veneto;

b) per concorrere nelle spese di trasporto scolastico pubblico, in favore degli studenti delle scuole del Veneto.

2. In sede di prima applicazione, con riferimento all'anno scolastico 2004-2005, il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è concesso sino ad un massimo di € 250,00 per ciascun studente, ai nuclei familiari aventi un indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad € 17.721,56, analogamente a quanto già avviene per la concessione delle borse di studio ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione».

3. In sede di prima applicazione, con riferimento all'anno scolastico 2004-2005 il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 è concesso, per ciascun studente frequentante le scuole medie superiori del Veneto, ai nuclei familiari aventi un indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad € 17.721,56.

4. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

5. I contributi concessi sono complementari ed integrativi di quelli statali.

6. All'onere finanziario, quantificato per l'anno 2004 in € 4.000.000,00 per la lettera a) del comma 1 ed € 1.000.000,00 per la lettera b) del comma 1, si fa fronte mediante apposito accantonamento previsto sull'u.p.b. U0185 «Fondo speciale per le spese correnti» da allocarsi sull'u.p.b. U0172 «Interventi per il diritto allo studio».

Art. 60.

Contributo straordinario a favore della Scuola del Vetro Abate Zanetti di Murano

1. Al fine di garantire la continuità della tradizione artistica del vetro di Murano e di sostenere i giovani che si dedicano all'apprendimento delle tecniche artigianali di lavorazione del vetro la giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di € 100.000,00 per l'anno 2004 alla Scuola Abate Zanetti di Murano.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0175 «Formazione professionale» mediante riduzione dell'u.p.b. U0029 «Attività di supporto al ciclo della programmazione» del bilancio di previsione 2004.

Art. 61.

Intervento per la scolarizzazione di audiolesi di origine veneta provenienti dall'Argentina

1. La giunta regionale è autorizzata ad attivare un progetto finalizzato a consentire ad un numero di otto audiolesi di origine veneta o italiana residenti in Argentina il conseguimento del diploma di ragioniere o geometra.

2. Per la predisposizione e la gestione del progetto nonché per il reperimento delle strutture scolastiche e alloggiative, la giunta regionale si avvale dell'Istituto Statale di istruzione specializzata per sordi (ISISS) - ITCG Magarotto e del Convitto Statale per Sordi con sede a Padova.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di € 350.000,00 per l'anno 2004 (u.p.b. U0172 «Interventi per il diritto allo studio»).

Art. 62.

Politiche di pari opportunità: centri risorse

1. La giunta regionale nell'ambito delle politiche a sostegno delle pari opportunità è autorizzata ad erogare agli enti locali contributi per sostenere servizi permanenti a sostegno delle pari opportunità, come gli sportelli donne e o i centri risorse.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e la commissione pari opportunità regionale, definisce i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti.

3. Per gli oneri del presente articolo è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di € 200.000,00 da imputare all'u.p.b. U0013 «Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale».

Art. 63.

Disposizioni in materia di attività sportiva nelle scuole

1. La giunta regionale è autorizzata a predisporre, sentita la competente commissione consiliare, un progetto finalizzato ad incentivare l'avviamento alla pratica sportiva nelle scuole attraverso un incremento delle attività motorie sportive in esse praticate, avvalendosi degli insegnanti ed in sinergia con federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società ed associazioni loro affiliate. A tal fine la giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi alle istituzioni scolastiche che fanno domanda a seguito di apposito bando.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di € 1.500.000,00 per l'anno 2004 (u.p.b. U0178 «Iniziativa per lo sviluppo dello sport»).

Art. 64.

Contributo alla comunità ebraica di Padova per il ripristino dei cimiteri ebraici di Padova e Rovigo

1. La Regione del Veneto, nell'ambito degli interventi di conservazione e tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale dei cimiteri ebraici di Padova e Rovigo, concede alla comunità ebraica di Padova un contributo di € 700.000,00 per l'esercizio 2004 e di € 650.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 (u.p.b. U0171 «Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto»).

Art. 65.

Interventi urgenti per il recupero della Chiesa degli Eremitani

1. La Regione del Veneto, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del proprio Statuto, promuove ed incentiva il recupero del complesso artistico ed architettonico della Chiesa degli eremitani di Padova mediante:

a) un contributo alla Parrocchia dei S.S. Filippo e Giacomo degli eremitani per il restauro e la conservazione dell'edificio e del patrimonio artistico ivi conservato;

b) un finanziamento per la realizzazione di uno studio volto ad accertare la possibilità di recupero degli affreschi di Andrea Mantegna nella cappella Ovetari.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a) è autorizzata la spesa di € 300.000,00, per l'esercizio 2004 ed € 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 (u.p.b. U0171 «Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto»).

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa di € 50.000,00 per l'esercizio 2004 (u.p.b. U0171 «Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto»).

Art. 66.

Costruzione di una scuola materna ed elementare in Piove di Sacco

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di € 650.000,00 alla Fondazione S. Capitanio di Piove di Sacco per la costruzione della Scuola Cattolica Materna ed Elementare (u.p.b. U0150 «Interventi strutturali per lo sviluppo sociale della famiglia»).

2. Il contributo regionale di cui al comma 1 viene assegnato secondo le modalità previste dall'art. 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche».

Art. 67.

Contributo straordinario al comune di Vazzola (TV) per interventi di recupero del sito storico - architettonico di Borgo Malanotte

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al comune di Vazzola di € 600.000,00 per opere di urbanizzazione e recupero del sito storico-architettonico di Borgo Malanotte (u.p.b. U0211 «Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica»).

Art. 68.

Contributo straordinario per il comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella

1. Al fine di favorire il rilancio dell'economia della Valpolicella attraverso la riqualificazione dell'area del quartiere fieristico, già sede della «marmo-macchine» attualmente trasferita all'ente fiera di Verona, la giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella un contributo straordinario in conto capitale di € 500.000,000 (u.p.b. U0052 «Interventi strutturali per la promozione fieristica») da destinarsi al risanamento degli edifici del quartiere fieristico.

Art. 69.

Contributo al comune di S. Zeno di montagna per l'impianto di risalita Prada Costabella

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di € 1.000.000,00 (u.p.b. U0130 «Interventi strutturali nel settore dei trasporti») al comune di S. Zeno di Montagna per ammodernamento dell'impianto di risalita Prada Costabella.

Art. 70.

Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 «Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale» e successive modificazioni.

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, le parole «associazioni di produttori operanti nel territorio del Veneto orientale» sono sostituite dalle parole «associazioni di produttori del Veneto orientale.».

2. Dopo l'art. 5-bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, viene aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5-ter (Interventi a favore della promozione dell'agroalimentare tipico del territorio del Veneto orientale). — 1. Per le finalità previste dall'art. 1, comma 3, della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad assegnare un contributo di € 200.000,00 per l'anno 2004 alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia, per la realizzazione di progetti di promozione dell'agroalimentare tipico del territorio del Veneto orientale. (u.p.b. U008 «Promozione e servizi a favore delle coltivazioni agricole e del settore floricolo»).

3. Dopo l'art. 5-ter della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, viene aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5-quater (Contributo straordinario al comune di San Donà di Piave). — 1. La giunta regionale, è autorizzata a concedere un contributo straordinario di € 500.000,00 al comune di San Donà di Piave per la realizzazione del complesso fieristico dell'ente Fiere di San Donà di Piave S.r.l. (u.p.b. U0062 «Aiuti allo sviluppo economico e all'innovazione»).

Art. 71.

Contributo straordinario ai comitati e federazioni delle associazioni dei Veneti nel mondo

1. Nell'ambito delle finalità previste dall'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro», la giunta regionale concede un contributo straordinario per l'anno 2004 ai Comitati e alle federazioni delle associazioni dei veneti nel mondo riconosciute dalla Regione finalizzato alla promozione di interscambi giovanili e progetti di formazione professionale, quantificato in € 250.000,00 (u.p.b. U0170 «Iniziativa per gli emigrati veneti»).

Art. 72.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 gennaio 2004

GALAN

04R0152

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2004, n. 2.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 13 del 3 febbraio 2004)

(Omissis).

04R0153

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2004, n. 3.

Abrogazione di leggi regionali e modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 «Rideterminazione del termine previsto dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi della autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 18 del 13 febbraio 2004)

(Omissis).

04R0154

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2004, n. 2.

Modifica della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 4 febbraio 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale n. 45/2003

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari) è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 gennaio 2004

PASSALEVA

Designato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000. La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 gennaio 2004.

04R0133

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2004, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 4 febbraio 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 16 della legge regionale n. 34/1994

1. Al comma 5 dell'art. 16 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) dopo la parola «provvedono» sono soppresse le seguenti «entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

2. Al comma 7 dell'art. 16 della legge regionale n. 34/1994, dopo le parole «A tal fine» sono soppresse le seguenti «entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

3. Il comma 8 dell'art. 16 della legge regionale n. 34/1994 è sostituito dal seguente:

«8. I consorzi di bonifica o gli altri soggetti competenti ai sensi della presente legge stipulano una convenzione con la competente autorità di ambito ottimale.».

4. Dopo il comma 8 dell'art. 16 della legge regionale n. 34/1994 è inserito il seguente:

«8-bis. Nelle more dell'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), alla stipulazione provvedono i soggetti gestori esistenti alla data della stipula medesima, ivi compresi quelli di cui all'art. 10, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).».

5. Dopo il comma 12 dell'art. 16 della legge regionale n. 34/1994 è inserito il seguente:

«12-bis. Qualora entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del piano di classifica di cui al comma 3 o del suo adeguamento non venga stipulata la convenzione di cui al comma 8 la Regione provvede alla nomina di un commissario incaricato della stipula della convenzione.».

6. Al comma 13 dell'art. 16 della legge regionale n. 34/1994 alle parole iniziali «Il contributo» sono premesse le parole: «A decorrere dal 10 gennaio 2004».

Art. 2.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 34/1994

Il comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 34/1994 è sostituito dal seguente:

«4. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di delegati non inferiore a tre e non superiore a sei.».

Art. 3.

Norme di raccordo, transitorie e finali

1. In prima attuazione l'esenzione di cui all'art. 16, comma 6, decorre dal 1° gennaio 2004.

2. In prima attuazione il censimento degli scarichi, di cui all'art. 16, comma 5, e l'adeguamento dei piani di classifica, di cui all'art. 16, comma 7, vengono effettuati entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In prima attuazione i soggetti competenti provvedono alla stipula della convenzione di cui all'art. 16, comma 8, come modificato dalla presente legge, entro e non oltre il 30 aprile 2004. I criteri definiti dalla convenzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 10 si applicano, in ogni caso, con riferimento all'intero ammontare dei contributi dovuti per l'anno 2004. Trascorsi trenta giorni dal 30 aprile 2004 senza che la convenzione sia stata stipulata, la Regione provvede alla nomina di un commissario incaricato della stipula della convenzione.

4. I termini relativi al censimento degli scarichi, all'approvazione del nuovo piano di classifica e alla stipula della convenzione, stabiliti dalla presente legge, non possono essere prorogati dalla provincia nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 29 della legge regionale n. 34/1994 e successive modificazioni.

5. Al fine di consentire l'aggiornamento della lista degli aventi diritto al voto secondo le risultanze dell'adeguamento dei piani di classifica di cui all'art. 16, comma 7, gli organi dei consorzi di bonifica in scadenza nel primo semestre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2004.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 gennaio 2004

PASSALEVA

Designato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000. La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 gennaio 2004.

04R0134

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 2003, n. 27.

Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, promuove interventi a favore dei lavoratori purasubordinati al fine di migliorare e consolidare la loro posizione sul mercato del lavoro.

Art. 2.

Beneficiari

1. Ai fini della presente legge per lavoratori parasubordinati si intendono tutti i lavoratori tenuti, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e successive modifiche all'iscrizione in seno all'apposita gestione separata presso l'I.N.P.S. ovvero coloro che:

a) esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui all'art. 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche;

b) sono titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;

c) sono incaricati alla vendita a domicilio, ai sensi dell'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e successive modifiche.

2. I lavoratori di cui al comma 1, per beneficiare degli interventi di cui all'art. 2, devono:

a) essere residenti nella regione;

b) non essere iscritti a collegi, ordini o albi professionali, fatta eccezione per i giornalisti ed i pubblicitari che abbiano un reddito complessivo annuo lordo definito nell'importo dal programma operativo di cui all'art. 3 e calcolato sulla base del quoziente familiare previsto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia);

c) abbiano almeno un anno di iscrizione alla gestione separata presso l'I.N.P.S. e almeno sei mesi di contribuzione negli ultimi dodici mesi;

d) non abbiano una posizione I.N.P.S. aperta nel fondo lavoratori dipendenti.

Art. 3.

Interventi

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, promuove:

a) interventi di natura finanziaria;

b) altre forme di intervento.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, consistono in un sistema di incentivi economici diretti a favorire, in particolare:

a) l'acquisto o la locazione finanziaria di attrezzature, strumentazioni, materiali, pacchetti di programmi informatici;

b) l'acquisto di servizi, di abbonamenti a riviste specializzate e l'accesso a banche dati e siti web;

e) la formazione e l'aggiornamento professionale, anche attraverso sistemi di formazione a distanza.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, consistono:

a) nel sostegno al reddito nei periodi di inattività di durata non superiore a sei mesi;

b) nella copertura fino al cento per cento delle spese relative ai versamenti volontari del fondo I.N.P.S. corrispondente al periodo di inattività di cui alla lettera *a)*;

c) nella copertura e nell'attivazione di interventi mutualistici a tutela della salute e per l'attivazione di procedure agevolate di accesso al credito;

d) nel riconoscimento, nelle procedure concorsuali di accesso ai ruoli dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, dei crediti professionali conseguiti a seguito di periodi di lavoro svolti con contratti di collaborazione o consulenza professionale;

e) nell'istituzione, presso i centri per l'impiego ed i centri di orientamento al lavoro istituiti ai sensi della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro) e successive modifiche, di sportelli informativi dedicati al lavoro parasubordinato.

Art. 4.

Programma operativo annuale

1. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di lavoro e degli organismi di cui agli articoli 7 ed 8 della legge regionale n. 38/1998 e successive modifiche, approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, con deliberazione da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BURL), il programma operativo annuale per la attuazione degli interventi di cui all'art. 2, di seguito denominato programma. Il programma definisce, in particolare:

a) la natura, l'ammontare, le modalità ed i criteri di concessione delle risorse da destinare agli interventi di cui all'art. 2;

b) i criteri e le modalità di attuazione nonché i livelli di priorità degli interventi di cui alla lettera *a)*;

c) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;

d) le forme e le modalità di controllo da parte della Regione.

2. Il programma è redatto nel rispetto delle seguenti priorità:

a) determinazione degli incentivi economici in proporzione al rischio di esclusione dal mercato del lavoro, valutato in ragione di parametri quali il disagio socio-economico ed il tasso di disoccupazione nell'ambito territoriale di riferimento;

b) integrazione con altri programmi regionali, statali e comunitari di politica attiva del lavoro e di formazione professionale.

Art. 5.

Fondo regionale per il sostegno dei lavoratori parasubordinati

1. È istituito il Fondo regionale per il sostegno dei lavoratori parasubordinati, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi previsti all'art. 2.

2. Al Fondo sono destinate:

- a) le risorse regionali assegnate agli interventi di cui all'art. 2;
b) altre risorse di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati.

Art. 6.

Divieto di cumulo

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico.

2. La mancata realizzazione delle attività ammesse a contributo comporta l'obbligo di restituzione del contributo percepito.

3. Per la verifica delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la giunta regionale può disporre apposite ispezioni.

Art. 7.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni della presente legge relative agli interventi di cui all'art. 2, comma 3 lettere a), b) e c), entrano in vigore a far data dalla vigenza dei decreti legislativi di attuazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), subordinatamente alla conformità ai principi e criteri in materia di lavoro parasubordinato definiti dai decreti legislativi medesimi.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 2003 in € 200.000,00, gravano:

- a) quanto a € 100.000,00 sull'UPB F31, mediante istituzione di apposito capitolo denominato «Fondo regionale per il sostegno dei lavoratori parasubordinati» (parte corrente);
b) quanto a € 100.000,00 sull'UPB F32, mediante istituzione di apposito capitolo denominato «Fondo regionale per il sostegno dei lavoratori parasubordinati» (parte capitale).

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede, in termini di competenza, mediante lo stanziamento di € 200.000,00 di cui al capitolo n. 127501 lettera b) nell'ambito dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 ed in termini di cassa, mediante riduzione per l'importo di € 200.000,00 dell'UPB T25.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 2 settembre 2003

STORACE

04R0217

LEGGE REGIONALE 2 settembre 2003, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 124 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo».

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 124 della legge regionale n. 14/1999 è sostituita dalla seguente:

«c) la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione straordinaria e la vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal decreto legislativo n. 285/1992 nonché la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione delle autostrade regionali, cui si provvede mediante concessione;».

Art. 2.

Modifiche all'art. 125 della legge regionale n. 14/1999

1. Il comma 2 dell'art. 125 della legge regionale n. 14/1999 è sostituito dal seguente:

«2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria della rete viaria regionale, con esclusione delle tratte gestite dalla Regione mediante le concessioni di cui all'art. 124, comma 1, lettera e), in attuazione delle previsioni dei programmi pluriennali ed annuali e nel rispetto dei criteri di cui allo stesso art. 124, comma 1, lettera a), numero 4).».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 9 settembre 2003

STORACE

04R0218

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **318,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 6 1 9 *

€ 1,60